Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 luglio 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Comitato interministeriale dei prezzi

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità:

Ministero della pubblica istruzione:

REGIONI

Regione Umbria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 159 DELL'8 LUGLIO 1985:

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1985, n. **12.**

Delega in materia di agricoltura - Proroga termini.

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1985, n. **13.**

Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge n. 217 del 17 maggio 1983.

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1985, n. **14.**

Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari categorie di cittadini.

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1985, n. **15.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 marzo 1979, n. 4, 6 agosto 1981, n. 14 e 27 ottobre 1983, n. 26.

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1985, n. **16.**

Norme per interventi in materia di promozione culturale.

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1985, n. **17.**

Norme in materia di biblioteche di enti locali o d'interesse locale.

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1985, n. **18.**

Ordinamento della formazione professionale in Calabria.

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1985, n. **19.**

Integrazione alla legge regionale n. 18 dell'8 agosto 1984 recante: « Norme sulla disciplina dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali ».

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1985, n. **20.**

Misure di protezione delle coste in attesa dell'applicazione del piano urbanistico regionale - Proroga delle leggi regionali numeri 14/1973, 18/1975, 1/1978, 4/1980, 4/1982 e 4/1984.

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1985, n. **21.**

Norme per il recepimento dell'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dell'Ente di sviluppo agricolo in Calabria (ESAC).

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1985, n. **22.**

Integrazione alla legge regionale approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 603 del 1° marzo 1985 e recante: « Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 marzo 1979, n. 4, 6 agosto 1981, n. 14 e 27 ottobre 1983, n. 26 ».

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1985, n. **23.**

Norme di attuazione dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979.

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1985, n. **24.**

Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 883.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **25.**

Disposizioni per la corresponsione ai comuni del contributo per le concessioni in sanatoria.

(Da 3033 a 3041)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 13 giugno 1985.

Caratteristiche costruttive degli autobus.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti i propri decreti 18 aprile 1977 e 14 gennaio 1983, di pari argomento, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 1° febbraio 1983:

Fermo restando tutte le premesse richiamate nei due sopra citati decreti;

Considerata la necessità di aggiornare ed integrare le disposizioni contenute nei due decreti richiamati al fine di definire le caratteristiche costruttive degli autobus a due piani e degli autosnodati a tre assi il cui asse motore è costituito unicamente dal terzo asse, facente parte dell'elemento rigido posteriore, a monte quindi della sezione snodata;

Decreta:

Art. 1.

I veicoli di cui al punto *a*) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 aprile 1977 della categoria interurbana, gran turismo, per uso privato, possono essere a due piani.

Su tali veicoli non sono ammessi posti in piedi.

Art. 2.

I veicoli di cui trattasi, nei riguardi delle caratteristiche costruttive, devono corrispondere alla normativa in atto, sia nel veicolo nel suo complesso che in ognuno dei due piani componenti, integrata o modificata come disposto di seguito.

Art. 3.

L'altezza minima del corridoio — tabella CUNA NC 581-10 — dovrà essere non inferiore a mm 1.750 quella del primo piano e a mm 1.680 quella del secondo piano.

Deve essere garantito comunque il passaggio della sagoma stabilita in tabella di unificazione a carattere definitivo.

Art. 4.

Il corridoio del secondo piano deve essere collegato con quello del primo piano oppure alla/e piattaforma/e di accesso ad una porta di servizio.

Tale collegamento deve essere effettuato almeno con una scala quando il numero dei posti del piano superiore non è maggiore di ventidue, nonché nei veicoli gran turismo e per uso privato.

In tutti gli altri casi, con due scale, di cui una situata nella metà anteriore e l'altra nella metà posteriore del veicolo.

Art. 5.

Le scale di accesso al piano superiore devono essere provviste di corrimano sui due lati ed essere posizionate in modo che brusche variazioni di velocità non comportino la caduta di oggetti e dei passeggeri nel primo piano.

Le scale devono consentire il libero passaggio della sagoma stabilita nella tabella di unificazione a carattere definitivo.

Le scale devono presentare gradini a sezione rettangolare della larghezza minima di mm 550 e pedata di mm 200; l'alzata non dovrà essere superiore a mm 300.

La scala può presentare deviazioni ad angolo retto in numero non superiore a due; la deviazione può essere realizzata anche a chiocciola, a condizione che la pedata minima sia mantenuta per una larghezza non inferiore a mm 300.

Le scale possono essere sistemate sul fianco sinistro.

Art. 6.

Le uscite di emergenza, vanno considerate separatamente per i due piani.

Art. 7.

La stabilità trasversale dei veicoli di cui trattasi deve essere assicurata, nelle condizioni di carico più sfavorevoli, su pendenza non inferiore al 48%.

La verifica di tale prescrizione potrà essere fatta anche con nota di calcolo riferita alla carreggiata dell'asse anteriore ed a quella dell'asse posteriore; se quest'ultimo è allestito con pneumatici in gemello, la carreggiata è quella relativa ai pneumatici esterni.

Art. 8.

Negli autobus snodati a tre assi, il cui asse motore è realizzato dall'asse dell'elemento rigido posteriore, la sezione snodata dell'autotelaio deve essere allestita con dispositivi stabilizzatori atti ad evitare che le spinte esercitate dall'elemento rigido posteriore determinino in marcia configurazioni pericolose quando gli assi longitudinali dei due elementi rigidi non sono su piani verticali allineati e coincidenti.

Qualora il dispositivo eccitatore di controllo entri in avaria per qualsiasi causa, la spinta dovuta all'asse motore deve annullarsi, e contemporaneamente deve accendersi una spia di grande evidenza sul quadro di guida, a portata di vista del conducente.

Per consentire al veicolo di raggiungere, a vuoto e a velocità ridotta, il posto di ricovero, è ammessa la disattivazione del dispositivo di annullamento della spinta del motore.

Tale disattivazione deve avvenire mediante specifico interruttore a chiave, chiave che deve essere conservata nel vano di guida in apposito alloggiamento piombato.

Dei dispositivi stabilizzatori ed eccitatori, il costruttore dovrà fornire una completa relazione, in bollo e sottoscritta, corredata dai disegni e dagli schemi necessari, attestando altresì che il dimensionamento e l'affidabilità delle parti meccaniche sono tali da garantire una resistenza e funzionalità pari a quella degli altri dispositivi (sterzo, freni) a garanzia della sicurezza della circolazione.

La Direzione generale M.C.T.C. stabilirà le prescrizioni e prove che i costruttori devono rispettivamente osservare ed effettuare sui dispositivi stessi in relazione al tipo (meccanico, idraulico, pneumatico) e schema proposto.

Se i dispositivi eccitatori di controllo sono elettronici le relative prescrizioni e prove sono contenute nell'allegato tecnico al presente decreto.

Dell'accertamento della rispondenza dei dispositivi alle prescrizioni e prove, i costruttori dovranno rilasciare dichiarazione responsabile in bollo e sottoscritta dalla persona delegata alla firma della domanda di omologazione del veicolo.

Il costruttore dovrà dare avviso del programma di verifiche e prove sui dispositivi stabilizzatori ed eccitatori al centro prove autoveicoli competente per territorio per l'azione di vigilanza ed eventuale intervento di quest'ultimo.

Roma, addì 13 giugno 1985

Il Ministro: SIGNORILE

ALLEGATO TECNICO

Per i dispositivi eccitatori di controllo elettronici, i costruttori dei veicoli devono soddisfare le seguenti disposizioni:

a) DOCUMENTAZIONE.

Il costruttore dovrà produrre una relazione in bollo e sottoscritta illustrante quanto segue:

le funzioni che il dispositivo eccitatore intende controllare, o assistere, con particolare riguardo ai concetti dinamici che stanno alla base della concezione del dispositivo stesso; il funzionamento del dispositivo eccitatore, individuando i tratti caratteristici e, per ciascuno di essi, i principali parametri di ingresso/uscita; le modalità di intervento ed il loro effetto ai fini della sicurezza di marcia del veicolo;

la tipologia del dispositivo eccitatore impiegato, precisando se è costruito con o senza microprocessore, le ridondanze adottate, il livello di integrazione con asservimenti di carattere meccanico, idraulico o pneumatico, dei quali la Direzione generale M.C.T.C. stabilirà le eventuali verifiche e/o prove necessarie;

i componenti elettronici adottati, con particolare riguardo alle specifiche costruttive ed ai controlli a cui sono stati sottoposti;

per i dispositivi eccitatori basati su microprocessore dovrà essere illustrata, in maniera completa, la struttura e le caratteristiche del programma utilizzato;

un'analisi dei guasti e dei loro possibili effetti, ripartita secondo il criterio dell'albero dei guasti, avendo cura di documentare nei particolari i criteri di sicurezza adottati e le funzioni autotest.

b) PROVE.

Tutte le prove che seguono, devono essere effettuate su uno stesso dispositivo campione già condizionato a nebbia salina come previsto dalla tabella CUNA NC 584 - II, salvo la durata del condizionamento, ridotta a 120 ore.

b.1) *Prova di funzionamento del dispositivo eccitatore.*

La prova di funzionamento del dispositivo eccitatore viene eseguita sull'autoveicolo prototipo e consiste nel verificare le modalità di funzionamento del suddetto dispositivo, in tutti i suoi tratti caratteristici, le modalità di intervento e gli effetti ai fini della sicurezza di marcia dell'autoveicolo.

b.2) *Esame dello «hardware» e «software».*

L'esame dello «hardware» consiste nella verifica pratica, sul dispositivo eccitatore campione al banco, della costruzione, dei componenti impiegati, e della loro rispondenza a normative tecniche di riferimento internazionale (CEI, ISO, MIL, ecc.), prodotte a cura del costruttore e allegate alla documentazione.

Per i dispositivi eccitatori basati su microprocessore, l'esame del «software» consiste nell'analisi del programma utilizzato per verificare la corrispondenza ai requisiti di progetto, eventualmente scomponendo lo stesso nelle sue singole parti e analizzando i grafi di flusso.

b.3) *Analisi e simulazione dei guasti.*

Questa prova consiste nell'analisi del funzionamento del dispositivo eccitatore in presenza di una simulazione finalizzata di errori o avarie rappresentativi e l'esecuzione di prove per mettere in evidenza l'efficacia delle misure di sicurezza adottate.

La simulazione delle avarie deve mettere in evidenza le capacità delle misure di sicurezza di individuare l'errore stesso ed un eventuale effetto negativo sulla sicurezza di marcia dell'autoveicolo.

b.4) *Verifica dell'influenza dell'ambiente esterno.*

b.4.1) *Prova di sensibilità delle sollecitazioni meccaniche.*

La prova deve verificare la capacità del dispositivo eccitatore di svolgere le sue funzioni in presenza delle sollecitazioni meccaniche che si riscontrano nel funzionamento sul veicolo.

Il dispositivo eccitatore deve essere montato su un tavolo vibrante e sottoposto a 2×10^6 cicli di vibrazione a caratteristiche sinusoidali con frequenza variabile con continuità tra 10 e 20 Hz, estremi inclusi, e con accelerazione massima pari a 1 g, nella frequenza di 15 Hz; il periodo della variazione tra 10 e 20 Hz e viceversa deve essere sempre a caratteristica sinusoidale, e compreso tra 12 e 15 sec.

b.4.2) *Prova di suscettibilità irradiata relativa ai campi elettrici.*

L'ambiente di prova dovrà avere caratteristiche adeguate al campo di frequenza ed alla uniformità richiesta (camera anecoica, cella TEM, ecc.).

La uniformità del campo si intende rispettata quando essa è assicurata al 100% per almeno l'80% della superficie in pianta dell'ambiente di prova e non varia di oltre ± 3 Edb per il rimanente 20% della superficie medesima, localizzata lungo l'intero perimetro dell'ambiente di prova.

Il valore del campo dovrà essere misurato con strumenti (voltometri o rilevatori di intensità o densità di campo) aventi sensibilità e risoluzione adeguate ai diversi valori di frequenza.

L'esecutore delle prove dovrà comunque dichiarare il tipo di ambiente di prova, la uniformità di campo rilevata e le caratteristiche dei sensori di riferimento.

Il dispositivo eccitatore campione, completo dei relativi cablaggi operativi, sottoposto alle prove non deve essere affetto da cattivo funzionamento né perdita di efficienza o deviazione dalle indicazioni specificate oltre le tolleranze dichiarate dal costruttore che, comunque, non devono eccedere il 5%, quando sia sottoposto a campi elettrici irradiati di intensità fino a quella appresso specificata nei sottoindicati intervalli di frequenza.

Sopra i 30 MHz, le prescrizioni dovranno essere rispettate sia per le onde elettromagnetiche polarizzate verticalmente che per quelle polarizzate orizzontalmente.

Gamma di frequenza	Campo E (V/m)
1° intervallo: 5 KHz ÷ 30 MHz	10
2° intervallo: 30 MHz ÷ 2 GHz	12
3° intervallo: 2 GHz ÷ 18 GHz	40

I rilievi devono essere effettuati ai valori estremi di ogni intervallo, per il 1° e 2° intervallo, della relativa gamma di frequenza e nei punti intermedi il cui valore di frequenza si computa sommando al valore estremo minimo multipli interi, a partire dall'unità, pari all'1% del valore estremo massimo dell'intervallo in esame; per il 3° intervallo, la scansione sarà di 1 GHz. Il tempo di permanenza per ogni rilievo deve essere pari almeno a 10 volte il tempo massimo di risposta del dispositivo eccitatore e comunque non inferiore a 20 secondi.

b.4.3) *Prova di suscettibilità irradiata relativa ai campi magnetici.*

Il dispositivo eccitatore campione sottoposto a prova non deve essere affetto da cattivo funzionamento, né perdita di efficienza o deviazioni dalle indicazioni specificate oltre le tolleranze dichiarate dal costruttore, che, comunque, non devono eccedere il 5%, quando sia sottoposto a campi magnetici di intensità fino ai livelli di cui al diagramma allegato nella gamma di frequenza da 30 Hz a 50 KHz.

b.4.4) *Prova di sensibilità alla temperatura.*

La funzionalità del dispositivo eccitatore deve essere verificata in camera termostatica alle temperature limite di funzionamento da —25 a +65 gradi centigradi.

CAMPO DI FREQUENZA
30Hz ÷ 50KHz
frequenza (Hz)
dB rispetto a 1 picotesla
10
100
1K
10K
100K
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20

NOTE

Nota all'art. 1:

Il punto *a*) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 aprile 1977 è il seguente:

« *a*) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con un numero di posti superiore a 16, escluso il conducente ».

(3398)

DECRETO 14 giugno 1985.

Norme tecnico-funzionali per l'immissione in circolazione delle macchine operatrici.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 4 e 10 della legge 10 febbraio 1982, n. 38;

Visto l'art. 13 della medesima legge, che fa carico al Ministro dei trasporti di stabilire con propri decreti le specifiche tecniche e funzionali nonché le procedure necessarie in applicazione dei richiamati articoli 4 e 10;

Visto il proprio decreto 9 luglio 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 luglio 1982), con il quale venivano date norme provvisorie per l'immissione in circolazione delle macchine operatrici non eccedenti i limiti di sagoma e di peso di cui all'articolo 69 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale;

Visto il proprio decreto 11 novembre 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 24 novembre 1982), con il quale venivano date norme provvisorie per l'immissione in circolazione, tra l'altro, di macchine operatrici eccedenti i limiti di sagoma e di peso di cui al predetto art. 69 del testo unico;

Visto il proprio decreto 7 agosto 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 27 agosto 1984), con il quale venivano unificate le norme di cui ai decreti 9 luglio 1982 e 11 novembre 1982;

Considerata l'opportunità di adeguare ed integrare il predetto decreto 7 agosto 1984 per tener conto di nuove esigenze recentemente prospettate dal settore;

Decreta:

Art. 1.

Alle macchine operatrici, elencate nell'art. 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, si applicano, se costruite in serie, l'istituto della omologazione del tipo di cui all'art. 53 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, come modificato dalla predetta legge, nonché le disposizioni regolamentari amministrative relative all'omologazione.

L'omologazione viene rilasciata al costruttore.

Alle suddette macchine, se non costruite in serie, si applica la procedura di cui all'art. 54 del testo unico citato unitamente alle medesime disposizioni regolamentari sopra indicate.

Le macchine operatrici che hanno capacità di trasporto sono quelle il cui carico è destinato esclusivamente al ciclo operativo della macchina, mediante le apposite attrezzature di cui la stessa è dotata in modo permanente, e che ne caratterizzano lo specifico impiego.

Art. 2.

Le macchine operatrici, per essere immesse in circolazione, debbono rispondere alle norme tecniche contenute nell'allegato al presente decreto e superare le visite e prove di seguito elencate:

a) controllo della conformità dell'esemplare alle caratteristiche dichiarate dal costruttore;

b) accertamento della rispondenza delle caratteristiche della macchina alle prescrizioni di cui all'allegato tecnico al presente decreto.

Art. 3.

Le macchine operatrici sono soggette alla disciplina di cui all'art. 10 del testo unico, come modificato dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38, quando superano le dimensioni e/o le masse stabilite dagli articoli 32 e 33 del testo unico, come modificati dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38; in conseguenza, i riferimenti alle masse individuate dall'art. 69 del testo unico, contenuti:

— nell'art. 4 del decreto ministeriale 3 aprile 1982 come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 4 marzo 1983 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente n. 98 del 9 aprile 1982 e n. 70 dell'11 marzo 1983);

— nei punti 1.5, 2 e 2.2 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 11 novembre 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 24 novembre 1982);

— nell'art. 2 del decreto ministeriale 12 gennaio 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 20 gennaio 1984),

sono annullati.

L'eccedenza dalla sagoma limite di cui al predetto art. 32 del testo unico, non può essere determinata da attrezzi di lavoro o loro parti facilmente smontabili.

Art. 4.

Le macchine operatrici non eccedenti i limiti di sagoma e di massa di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico, come modificati dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38, sono soggette alle verifiche e prove previste ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato tecnico al presente decreto,

quelle eccedenti i limiti suddetti sono soggette alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del medesimo allegato.

Art. 5.

Le norme di cui al presente decreto si applicano per le domande di omologazione presentate a partire dal 1° gennaio 1987.

Sino a tale data restano in vigore le norme tecniche di cui ai decreti ministeriali 9 luglio 1982 e 11 novembre 1982 ad eccezione dell'accertamento della visibilità dal posto di guida per il quale si applicano le disposizioni di cui al punto 1.3 dell'allegato tecnico al presente decreto.

Le norme di cui al presente decreto sono applicabili, a richiesta del costruttore o del suo mandatario, sia alle domande presentate dalla data della sua pubblicazione, sia a quelle presentate in precedenza ma non ancora definite.

I limiti temporali stabiliti per le macchine operatrici dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 aprile 1982, come modificato dal decreto ministeriale 12 gennaio 1984 (pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 19 aprile 1982 e n. 20 del 20 gennaio 1984), sono prorogati al 31 dicembre 1986.

Le macchine operatrici in circolazione alla data di pubblicazione del presente decreto devono essere adeguate alle disposizioni di cui al punto 1.5 dell'allegato tecnico entro il 31 dicembre 1986.

L'adeguamento al punto 1.6 dell'allegato tecnico decorre dalla data fissata nel decreto ministeriale 15 marzo 1984, art. 6 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 dell'11 maggio 1984) per le macchine non eccedenti i limiti di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico, mentre decorre dalla data di immissione in circolazione in regime eccezionale per le macchine eccedenti i predetti limiti.

Il dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla può essere montato, qualora riconosciuto necessario della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, anche su autoveicoli ad uso speciale che, per ragioni di operatività dell'attrezzatura di lavoro, devono marciare su aree pubbliche a velocità inferiore a 40 km/h.

Art. 6.

Con successivi decreti saranno stabilite le modalità e le cautele per la circolazione su strada dei carrelli e delle motocarriole destinati ad operare prevalentemente nell'interno di stabilimenti, magazzini ,depositi e aree portuali o aeroportuali, e ad effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti per collegare più reparti dei medesimi ovvero a provvedere ad operazioni di carico e scarico.

Art. 7.

Il decreto ministeriale 7 agosto 1984 e relativo allegato tecnico vengono sostituiti dal presente decreto ministeriale ed annesso allegato tecnico.

Roma, addì 14 giugno 1985

Il Ministro: SIGNORILE

ALLEGATO TECNICO

1. PRESCRIZIONI COMUNI.

1.1. La velocità massima per costruzione delle macchine operatrici dovrà essere calcolata secondo la tabella CUNA NC 003-04.

Qualora nella trasmissione siano presenti convertitori idraulici, in luogo dello scorrimento convenzionale del 3% verrà considerato quello documentato dal costruttore della macchina operatrice.

In sede di prova dovrà comunque essere verificato che, su strada piana, asciutta ed in assenza di vento, la velocità massima effettiva non superi 40 km/h per le macchine montate su ruote e 15 km/h per quelle a cingoli.

In analogia a quanto stabilito dalla direttive 74/150/CEE e 74/152/CEE, recepite con legge 8 agosto 1977, n. 572 e con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, relative alle trattrici agricole, parte delle cui norme tecniche sono applicabili alle macchine operatrici ai sensi del regolamento di esecuzione del testo unico sulle norme della circolazione stradale, alle predette velocità massime calcolata e verificata effettiva su strada, si applicano le tolleranze rispettivamente del 5% e del 10%.

1.2. Le macchine possono essere presentate a visita e prova complete degli attrezzi di cui è possibile il montaggio senza che la macchina subisca modificazioni al sistema di lavoro, nel rispetto della massa complessiva e della sua ripartizione tra gli assi, secondo quanto dichiarato dal costruttore.

Per ogni diverso tipo di attrezzo dovranno essere verificate le dimensioni e le masse, complessive e per asse, nonché la visibilità dal posto di guida verso l'avanti, lateralmente e verso il retro e l'efficienza della frenatura nelle peggiori condizioni (masse massime e minime, totale e per asse) di attrezzaggio.

Nel documento di circolazione saranno indicati i diversi tipi di attrezzi verificati, nonché le eventuali prescrizioni per la circolazione.

A richiesta del costruttore, la circolazione su strada è ammessa anche senza attrezzo di lavoro o carico utile a condizione che la macchina, in tali condizioni, risponda alle pertinenti norme tecniche.

1.3. Le macchine operatrici debbono essere costruite in modo da garantire al conducente una sufficiente visibilità anteriore, laterale e verso il retro durante la marcia su strada.

Tale condizione si intende rispettata quando per la visibilità anteriore e laterale sono verificate le prescrizioni di seguito riportate e per la visibilità verso il retro sono verificate le prescrizioni di cui all'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, o le prescrizioni di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 21 maggio 1974.

Per le macchine operatrici eccezionali che hanno capacità di trasporto, si applicano le norme relative al campo di visibilità dal posto di guida in vigore per gli autoveicoli della categoria N.

1.3.1. Definizioni.

1.3.1.1. Campo di visibilità.

Per «campo di visibilità» si intendono tutte le direzioni in avanti e di lato, in cui il conducente del veicolo è in grado di vedere.

1.3.1.2. Punto di riferimento.

Per «punto di riferimento» si intende la posizione, stabilita per convenzione, degli occhi del conducente del veicolo considerati come un unico punto. Detto punto di riferimento si colloca sul piano parallelo al piano mediano longitudinale del veicolo che passa per il centro del sedile, a 700 mm sulla verticale al di sopra della linea d'intersezione di questo piano con la superficie del sedile e a 270 mm dal piano verticale tangente al limite anteriore del sedile e perpendicolare al piano longitudinale del veicolo, in direzione del sostegno del bacino (fig. 1). Il punto di riferimento così determinato vale per il sedile vuoto, nella posizione di regolazione media indicata dal costruttore del veicolo.

1.3.1.3. Emiciclo di visibilità.

Per «emiciclo di visibilità» si intende il semicerchio descritto da un raggio di 12 metri attorno al punto individuato dalla proiezione verticale sul piano stradale del punto di riferimento in modo che l'arco — visto nel senso della direzione di marcia — si trovi anteriormente al veicolo e che il diametro delimitante l'emiciclo formi un angolo retto con l'asse longitudinale del veicolo (fig. 2).

1.3.1.4. Effetto di schermo.

Per «effetto di schermo» si intendono le corde dei settori dell'emiciclo di visibiltà che vengono occultate da elementi costruttivi, quali i montanti dei dispositivi di protezione, i tubi per l'aspirazione dell'aria e lo scarico dei gas, la cornice del parabrezza e le attrezzature di lavoro.

1.3.1.5. Settore di visibilità.

Per «settore di visibilità» si intende la parte del campo di visibilità delimitata:

1.3.1.5.1. verso l'alto:

da un piano formante con il piano orizzontale passante per il punto di riferimento un angolo di almeno 8° ed orientato in modo che l'intersezione dei due piani determini una retta passante per il punto di riferimento e perpendicolare al piano mediano longitudinale della macchina operatrice passante per il centro del sedile del conducente;

1.3.1.5.2. verso il basso sul piano stradale:

dalla zona esterna dell'emiciclo di visibilità adiacente al settore dell'emiciclo di visibilità, la cui corda della lunghezza di 9,5 m è perpendicolare al piano longitudinale del veicolo.

1.3.1.6. Il veicolo deve essere completo di tutte le attrezzature di lavoro fissate nella posizione definita per la marcia su strada; è ammesso lo smontaggio parziale o totale delle attrezzature di lavoro.

1.3.2. Prescrizioni.

1.3.2.1. Generalità.

Il veicolo deve essere costruito ed equipaggiato in modo da garantire al conducente nella circolazione stradale un campo di visibilità sufficiente nelle normali condizioni di circolazione. Il campo di visibilità è ritenuto sufficiente quando sono soddisfatte le prescrizioni che seguono.

1.3.2.2. Controllo del campo di visibilità.

1.3.2.2.1. Procedimento di delimitazione dell'effetto di schermo.

1.3.2.2.2. Il veicolo va collocato su un piano orizzontale, come indicato nella figura 2. Collocare su un supporto che passa per il punto di riferimento due sorgenti luminose puntiformi simmetriche rispetto a detto punto di riferimento e distanti 65 mm fra di loro. Il supporto deve poter ruotare, nel suo punto centrale, attorno ad un asse verticale che passa per il punto di riferimento. Le due sorgenti luminose devono inoltre poter scorrere lungo la retta che le congiunge, fino ad una distanza massima di 202,5 mm dal punto di riferimento (fig. 1). Nella misurazione dell'effetto di schermo, esso deve essere orientato in modo che la linea che collega le sorgenti luminose sia perpendicolare a quella che collega il punto di riferimento con l'elemento costruttivo che ostruisce la vista.

Le sovrapposizioni delle zone scure prodotte dall'elemento costruttivo sull'emiciclo di visibilità in occasione dell'accensione contemporanea od alternata delle due sorgenti luminose, vanno misurate come effetti di schermo, a norma del punto 1.3.1.4.

1.3.2.2.3. Calcolo matematico degli effetti schermo nella visione binoculare.

1.3.2.2.4. L'effetto di schermo può venire calcolato matematicamente invece di procedere secondo il punto 1.3.2.2.1.

1.3.2.2.5. Per la visione binoculare l'effetto di schermo, espresso in millimetri, è ottenuto con la formula:

$$X = \frac{b - c}{a} \times 12.000 + c$$

dove:

a: distanza in millimetri fra l'elemento che impedisce la visibilità e il punto di riferimento, misurata sul raggio visivo che congiunge il punto di riferimento ed il centro dell'elemento.

b: larghezza in millimetri dell'elemento che impedisce la visibilità, misurata sulla linea orizzontale perpendicolare al raggio visivo.

c: distanza in millimetri tra le posizioni esterne delle due sorgenti luminose.

1.3.2.2.6. Le procedure di controllo di cui al punto 1.3.2.2. possono essere sostituite da altre procedure purché ne venga dimostrata l'equivalenza.

1.3.2.2.7. Valori massimi degli effetti di schermo e loro numero.

1.3.2.2.8. I valori massimi degli effetti di schermo determinati secondo la procedura di cui al punto 1.3.2.2 ed il loro numero massimo distribuito sull'emiciclo di visibilità sono stabiliti come appresso:

— nella zona individuata al punto 1.3.1.5.1 un solo effetto schermo della lunghezza massima di 2500 mm ovvero due effetti schermo di lunghezza massima singola di 1250 mm ed a distanza reciproca non inferiore a 1000 mm;

— nella zona individuata al punto 1.3.1.5.2 non più di due effetti schermo della lunghezza massima di 900 mm, nel settore di visibilità; non più di due per ciascun lato al di fuori del settore di visibilità, di cui uno della lunghezza massima di 900 mm e l'altro di 2500 mm. La distanza tra due effetti schermo consecutivi deve essere non inferiore a 1300 mm. Più effetti di schermo possono essere inclusi in uno solo se il totale, incluse le distanze, non supera i valori limite (900 mm o 2500 mm). La visibilità al di fuori del settore di visibilità può essere ottenuta anche attraverso dispositivi che consentano la visibilità indiretta.

1.3.2.2.9. Le limitazioni della visibilità dovute alla presenza di retrovisori o di eventuali reti di protezione o simili non sono prese in considerazione.

1.3.2.2.10. Le prescrizioni sulla visibilità si intendono soddisfatte quando sono rispettati i limiti di cui al punto 1.3.2.2.8, misurati con una distanza tra i punti oculari pari a 65 mm; si intendono ugualmente soddisfatte anche se deve essere effettuato uno spostamento laterale dei punti oculari rispetto al punto di riferimento purché non eccedente 202,5 mm per ciascun punto oculare.

1.3.2.2.11. Quando i limiti di cui al punto 1.3.2.2.8 non sono rispettati neanche con spostamenti laterali di ciascun punto oculare sino a 202,5 mm rispetto al punto di riferimento, la circolazione su strada potrà avvenire a condizione che personale dell'impresa, non sulla macchina operatrice, coadiuvi il conducente della medesima. Tale prescrizione deve essere annotata sul certificato di circolazione della macchina operatrice.

1.3.2.2.12. Le macchine di cui al punto precedente dovranno inoltre circolare con le luci anabbaglianti in funzione anche nelle ore in cui non ricorre l'obbligo dell'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.

1.4. I comandi dei circuiti idraulici del o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono potere essere azionati involontariamente dal conducente durante la marcia su strada.

Il sistema di lavoro, inoltre, deve poter essere bloccato, con valvole sul circuito idraulico o con vincoli meccanici od altri sistemi di pari efficacia ed affidabilità, nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.

1.5. Le macchine operatrici debbono essere munite dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva elencati nello art. 12 del decreto ministeriale 4 maggio 1983, nonché del dispositivo di segnalazione acustica.

Le caratteristiche dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e le quote di montaggio e gli angoli di visibilità degli stessi dispositivi debbono rispondere alle prescrizioni dell'allegato 12 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.

Le caratteristiche del dispositivo di segnalazione acustica debbono rispondere ai requisiti stabiliti per le trattrici agricole dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76.

1.6. Il dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla di cui al quinto comma dell'art. 76 del testo unico, come modificato dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, deve essere approvato ai sensi dell'art. 78 del testo unico.

Il dispositivo deve essere montato sulle macchine operatrici semoventi ovvero, nel caso di complessi, sul veicolo trattore e/o sulla macchina operatrice trainata in modo tale che, rispetto ad un piano orizzontale passante per il centro ottico del dispositivo, venga assicurato un campo di visibilità non inferiore a 10° verso il basso e verso l'alto su un arco di 360°.

Sono ammesse zone di mascheramento dovute alla presenza di attrezzi o particolari costruttivi e funzionali della macchina, a condizione che tali zone non superino il valore massimo complessivo di 60°, con un valore massimo di 30° per ogni singola zona, misurato su un piano orizzontale passante per il centro del dispositivo. La distanza tra due zone di mascheramento non deve risultare inferiore a 20°. Più zone contigue di mascheramento possono essere considerate come unica zona di mascheramento se il loro valore totale, incluse le distanze, non supera i 30°.

Il dispositivo deve essere montato di norma nella parte più alta del corpo della macchina. Per soddisfare alle prescrizioni suddette possono essere montati più dispositivi; il centro ottico dei singoli dispositivi deve essere collocato ad almeno 2,00 m da terra e, comunque, ad altezza non inferiore a quella degli indicatori di direzione.

I dispositivi menzionati possono essere amovibili.

Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell'art. 109 del testo unico.

1.7. Le curve caratteristiche del propulsore debbono essere rilevate secondo le norme dell'art. 8 del decreto ministeriale 4 maggio 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 20 maggio 1983) con esclusione della verifica di cui all'art. 239 del regolamento di esecuzione del testo unico.

La determinazione dell'inquinamento prodotto dai gas di scarico del propulsore e quella del livello sonoro debbono essere effettuate rispettivamente secondo le norme comunitarie delle trattrici agricole di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981, e nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 21 marzo 1980.

La determinazione dell'inquinamento prodotto dai gas di scarico del propulsore può essere effettuata anche secondo le norme comunitarie relative agli autoveicoli.

1.8. I dispositivi di frenatura delle macchine operatrici debbono rispondere alle prescrizioni costruttive di cui alla direttiva 71/320/CEE per gli autoveicoli della categoria N3.

I dispositivi di frenatura degli escavatori, delle pale caricatrici e dei carrelli di qualunque massa, nonché delle macchine operatrici la cui massa complessiva non supera 18 t, possono rispondere alle prescrizioni costruttive e di efficienza dei dispositivi di frenatura delle macchine agricole di cui al regolamento al testo unico o all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981.

Le prescrizioni della suddetta direttiva 71/320/CEE per quanto riguarda le prestazioni dei dispositivi di frenatura, si intendono soddisfatte quando è raggiunta l'efficienza minima nella prova di tipo O (prova ordinaria della efficienza a freni freddi) e nella prova di tipo I (prova della perdita di efficienza).

La prova di tipo O dovrà essere effettuata alla velocità massima per costruzione con una tolleranza in meno del 10%, con motore disinnestato, mentre la prova di tipo I dovrà essere effettuata ad una velocità stabilizzata pari all'80% di quella utilizzata nella prova di tipo O.

In ogni caso il dispositivo di frenatura di stazionamento deve poter mantenere ferma la macchina operatrice a pieno carico su una salita o discesa con pendenza non inferiore al 18 %.

Il riconoscimento della massa rimorchiabile dalle macchine operatrici semoventi è subordinata alla verifica dell'efficienza della frenatura del treno effettuata secondo le norme del regolamento al testo unico relative ai treni di macchine agricole.

1.9. Il dispositivo di sterzo deve rispondere alle prescrizioni di cui alla tabella CUNA NC 337-01.

1.10. Gli ingombri a sbalzo derivanti da attrezzature di lavoro che eccedono la proiezione in pianta delle ruote del veicolo di oltre il 75% del passo dovranno essere segnalati, sia lungo l'as-

se longitudinale che trasversale del veicolo, con vernici, materiali autoadesivi o con appositi pannelli fissabili all'ingombro, tutti con caratteristiche retroriflettenti, a strisce larghe 10 cm ed inclinate a 45°, alternate di colore bianco e rosso.

Gli attrezzi di lavoro o comunque parti sporgenti a sbalzo o sbalzi di dimensione ridotta rispetto alla sagoma trasversale del veicolo, che possono presentare pericolo, devono essere segnalate in conformità di quanto stabilito dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai fini della prevenzione degli incidenti.

Le parti a sbalzo, se costituite da attrezzi di lavoro che presentano superfici taglienti o appuntite, devono esser protette con cuffie atte ad eliminare la pericolosità delle superfici e segnalate in ogni caso.

In ogni condizione di allestimento e/o di carico la macchina operatrice deve mantenere una distribuzione dei carichi sugli assi tale da garantire la direzionalità e l'aderenza al suolo anche in fase di frenatura alla decelerazione massima.

1.11. Per la determinazione della massa rimorchiabile e per il traino di macchine operatrici rimorchiate si applicano le norme sottoelencate; nel certificato di circolazione delle macchine operatrici devono essere annotate le prescrizioni concernenti l'abbinamento:

a) il rapporto di traino non potrà superare il valore 1.

Tale rapporto deve essere verificato in funzione delle prove di spunto e di efficienza del dispositivo di frenatura di stazionamento;

b) la macchina operatrice trainata deve essere allestita con occhione di tipo approvato per macchine agricole o per autoveicoli. Nel primo caso, e cioè se allestite con occhione di traino rispondente alla tabella CUNA NC 438-06, può essere trainata solo da macchine operatrici semoventi dichiarate idonee al traino per una massa almeno pari a quella della macchina operatrice trainata o da trattrici agricole atte al traino per una massa almeno pari a quella della macchina operatrice trainata.

Nel secondo caso, e cioè se munite di organo di traino rispondente a tabelle CUNA, può essere trainata solo da autoveicoli dichiarati idonei al traino per una massa pari al doppio di quella della macchina operatrice trainata a condizione che durante la marcia non venga superata la velocità di 40 km/h. In tutti i casi, la macchina operatrice trainata deve essere provvista di freno di stazionamento;

c) il veicolo trattore deve avere una larghezza minima tale che la massima sporgenza della macchina operatrice trainata, misurata dalla sagoma del veicolo trattore, non risulti superiore a 25 cm per parte;

d) la macchina operatrice trainata deve riportare la targa ripetitrice del veicolo trattore, riprodotta nelle stesse dimensioni e colore a cura dell'utente;

e) le macchine operatrici trainate prive di freni di servizio devono essere allestite con il dispositivo di sicurezza di cui all'art. 188 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

La Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzata a richiedere ulteriori dispositivi, quando necessario, ai fini della sicurezza della circolazione.

1.12. Sussiste l'obbligo dei dispositivi antincastro e di rimorchio in conformità di quanto disposto dalla normativa in vigore per gli autoveicoli per le macchine operatrici assimilabili nell'architettura costruttiva ai veicoli di categoria N. In tal caso, qualora la massa complessiva della macchina ecceda le 40 t, il dispositivo di rimorchio può anche risultare dalla combinazione di due dispositivi a condizione che la macchina sia provvista della relativa attrezzatura di collegamento che assicuri la ripartizione uguale dello sforzo sui due dispositivi.

Il dispositivo antincastro non è obbligatorio se alla sua funzione supplisce la traversa portastabilizzatori od altro dispositivo analogo che presenti la faccia posteriore a superficie piana e con sporgenze non superiori a 10 cm e larghe almeno 15 cm, che risponda al dimensionamento prescritto per il dispositivo antincastro e che ad esso non risulti agganciato alcun organo dell'attrezzatura dell'allestimento.

1.13. Le macchine operatrici isolate debbono spuntare in salita su una pendenza non inferiore al 16%; il treno di macchine operatrici nonché i carrelli debbono spuntare in salita su un pendenza non inferiore all'8%.

Per la prova il suolo deve offrire buone condizioni di aderenza.

2. MACCHINE OPERATRICI NON ECCEDENTI I LIMITI DEGLI ARTICOLI 32 E 33 DEL TESTO UNICO COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 38/82.

2.1. Le macchine operatrici con le attrezzature di lavoro in ordine di marcia debbono inscriversi nella fascia d'ingombro regolamentare di cui all'art. 221, punto 6, del regolamento al testo unico.

2.2 Qualora la distanza della massima sporgenza anteriore, misurata dal punto P di cui al paragrafo 1.3.1.2 con il sedile di guida nella posizione di regolazione media prevista dal costruttore della macchina, ecceda 4,5 m, la circolazione su strada potrà avvenire a condizione che personale dell'impresa, non sulla macchina operatrice, coadiuvi il conducente della medesima.

Tale prescrizione deve essere annotata sul certificato di circolazione della macchina operatrice.

3. MACCHINE OPERATRICI ECCEDENTI I LIMITI DEGLI ARTICOLI 32 E 33 DEL TESTO UNICO COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 38/82.

3.1. La massa massima per asse non deve esseer superiore a 13 t; masse massime maggiori possono essere ammesse a condizione che la velocità massima calcolata secondo il disposto del punto 1.1 non superi, per costruzione, i seguenti limiti: 25 km/h per masse superiori a 13 t e non superiori a 18 t, 15 km/h per masse superiori a 18 t. Tali masse sono ammesse anche per assi contigui purché la distanza non sia inferiore a m 1,20.

Gli assi contigui devono poter compensare fra loro il carico per dislivelli reciproci di 10 cm; il massimo travaso di carico non deve superare il ± 20% della massa che su ogni asse grava nella condizione di assi complanari se privi di sospensione elastica, oppure il ± 25% se provvisti di sospensione elastica.

3.2. Le macchine operatrici, con le attrezzature di lavoro in ordine di marcia, debbono inscriversi in una fascia d'ingombro presentante i raggi esterno ed interno come appresso specificato: raggio esterno 14 m e raggio interno 8 m per veicoli sino a 3 assi; per veicoli a 4 e 5 assi, raggio esterno di 14 m e raggio interno di 7 m; per veicoli a 6 o più assi, raggio esterno di 16,5 m e raggio interno di 9 m. I valori dei raggi esterni di cui sopra, ferme restando le rispettive ampiezze della fascia, sono elevati di 1 m per veicoli con larghezza superiore a 2,90 m. Entro le fasce di cui sopra debbono risultare compresi tutti gli ingombri, ivi compresi quelli delle parti a sbalzo.

Il valore della fascia di ingombro verificato per ogni tipo di veicolo deve essere trascritto sul certificato di circolazione.

P: Punto di riferimento Q: Sorgenti luminose puntiformi

Figura 1.

Figura 2.

(3364)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 giugno 1985.

Tasso di riferimento, valevole per il bimestre luglio-agosto 1985, per i mutui concessi per l'edilizia rurale, per l'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata, per la ricostruzione delle zone e dei comuni colpiti da calamità naturali e per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed in particolare l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata e agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1971, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1969, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979; n. 162881 del 23 aprile 1977; n. 163195 del 12 aprile 1977; n. 162883 del 19 marzo 1977; n. 162880 del 23 aprile 1977; numero 162882 del 19 marzo 1977; n. 187844 del 13 aprile 1977; n. 541278 del 19 agosto 1980, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1985, con cui è stato fissato, nella misura del 16,50 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1985 e stabilita la commissione per l'anno corrente, nella misura dell'1,85 %;

Visto il proprio decreto del 30 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 1985, con cui è stato fissato nella misura del 15,50 % il costo medio della provvista per il bimestre maggio-giugno 1985;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre luglio-agosto 1985, il costo medio di provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 15,45 %;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 15,45 % per il bimestre luglio-agosto 1985.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,85 %, il tasso di riferimento, per il bimestre luglio-agosto 1985, è pari al 17,30 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

(3709)

DECRETO 29 giugno 1985.

Variazione automatica per il semestre luglio-dicembre 1985 del tasso massimo di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234, concernenti il credito navale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: « Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima »;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979 come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 281777 del 5 giugno 1981, con il quale, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, si dispone, all'art. 1, che il costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito mobiliare varierà, con periodicità semestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia e, all'art. 2, che la commissione riconosciuta agli istituti di credito potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto ministeriale n. 232929/73 PG del 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1985, con il quale il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale per il semestre gennaio-giugno 1985 è stato determinato nella misura del 18,80 %;

Considerato che la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, è pari al 15,65 % mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito per l'anno 1985, è pari al 2,15 %;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,65 % per il semestre luglio-dicembre 1985.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva il tasso di riferimento per il semestre luglio-dicembre 1985 da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi citate nelle premesse è pari al 17,80 %.

Detto tasso avrà vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

(3707)

DECRETO 29 giugno 1985.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1985, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per lo ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979 e dai decreti ministeriali n. 271997 e n. 271998 del 5 giugno 1981, recanti norma per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

2) da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 30 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 1985, con il quale è stato stabilito nella misura del 15,50% il costo di provvista per il bimestre maggio-giugno 1985, ferma restando la commissione del 2,20% fissata per l'anno 1985 con il decreto ministeriale del 29 dicembre 1984;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre luglio-agosto 1985 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 15,50%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previsto dalle norme indicate in premessa è pari al 15,50% per il bimestre luglio-agosto 1985.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva del 2,20%, il tasso di riferimento, per il bimestre luglio-agosto 1985 è pari al 17,70%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

(3708)

DECRETO 29 giugno 1985.

Tasso di riferimento da applicare, per il bimestre luglio-agosto 1985, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recanti disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto n. 202360 del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981 recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 7 maggio 1985, con il quale è stato fissato nella misura del 15,70 % il costo medio della provvista per il bimestre maggio-giugno 1985, ferma restando la commissione per l'anno 1985, stabilita con decreto ministeriale del 29 dicembre 1984, nella misura dell'1,75 %;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre luglio-agosto 1985, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 15,65 %;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 15,65 % per il bimestre luglio-agosto 1985.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 % il tasso di riferimento, per il bimestre luglio-agosto 1985, è pari al 17,40 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

(3710)

DECRETO 29 giugno 1985.

Tasso di riferimento da applicare, per il bimestre luglio-agosto 1985, sulle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, della editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Visti i decreti ministeriali n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187847 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 7 maggio 1985, con il quale è stato fissato nella misura del 15,70 % per il bimestre maggio-giugno 1985 il costo medio della provvista, ferma restando la commissione per l'anno 1985, stabilita con decreto ministeriale del 29 dicembre 1984 nella misura del 2,15 %;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre luglio-agosto 1985 il costo medio di provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 15,65 %;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,65 % per il bimestre luglio-agosto 1985.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva del 2,15 %, il tasso di riferimento, per il bimestre luglio-agosto 1985 è pari al 17,80 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

(3711)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 29 giugno 1985.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli nell'isola di Ischia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente la limitazione alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e lo spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la legge n. 201 del 31 marzo 1971, che estende all'isola di Ischia le limitazioni previste dalla legge 20 giugno 1966, n. 599;

Vista la delibera della giunta municipale di Ischia in data 20 marzo 1985 n. 443;

Vista la delibera del consiglio comunale di Serrara Fontana in data 15 marzo 1985, n. 39;

Vista la delibera della giunta municipale di Lacco Ameno in data 28 marzo 1985, n. 118;

Vista la delibera dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola n. 13 in data 27 febbraio 1985;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 10 aprile 1984, n. 06667, con la quale vengono proposte misure atte a contemperare i differenti interessi emersi dalle suddette delibere, nonché a surrogare i pareri non espressi dai comuni di Barano d'Ischia, Forio d'Ischia e Casamicciola;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° giugno 1985 al 15 settembre 1985 è vietato l'afflusso sull'isola di Ischia (comuni di Casamicciola, Barano, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno) degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 possono affluire nei comuni di cui all'art. 1:

a) gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabilmente residente;

b) gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola ma non residenti purché iscritti nei ruoli delle imposte di nettezza urbana;

c) ambulanze, servizi delle forze dell'ordine, carri funebri, automezzi trasporto merci non superiori a 35 q.li gli automezzi per trasporto generi alimentari, merci deperibili e carburanti, questi ultimi di qualsiasi portata;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti di apposito contrassegno di cui al decreto 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero dei trasporti regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

e) gli autoveicoli con targa straniera e con targa non della regione Campania; gli autoveicoli comunque targati appartenenti a persone che possono dimostrare di alloggiare per almeno quindici giorni in albergo o pensione e non meno di trenta giorni in case private limitatamente ad un solo autoveicolo per nucleo familiare. Tale deroga sarà concessa sulla base della dichiarazione del sindaco del comune dove l'albergo, la pensione o l'alloggio privato sono ubicati;

f) autoveicoli di trasporto pubblico individuale da piazza, denominati « taxi » e con esclusione dei mezzi destinati al noleggio di rimessa, con targa « NA » Napoli e limitatamente a quelli aventi passeggeri a bordo per servizio iniziato precedentemente all'imbarco. Espletato questo servizio i « taxi » debbono essere reimbarcati col primo traghetto utile, nè possono effettuare altri servizi sull'isola.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai suddetti divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificata dal terzo comma dell'art. 113 e dell'art. 114 legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti per tutto il periodo di cui all'art. 1.

Roma, addì 29 giugno 1985

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
LAGORIO

(3712)

DECRETO 29 giugno 1985.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli nell'isola di Procida.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI INTESA CON

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente la limitazione alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatte affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera del consiglio comunale di Procida (Napoli) in data 15 marzo 1985, n. 11;

Vista la delibera dell'azienda di cura, soggiorno e turismo dell'isola di Procida (Napoli) in data 27 febbraio 1985, n. 12;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 27 aprile 1985, n. 015281;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° giugno 1985 al 31 agosto 1985 è vietato l'afflusso sull'isola di Procida degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parti della popolazione stabile delle isole.

Art. 2.

Deroghe

Durante il periodo di cui all'art. 1 possono affluire nell'isola:

a) gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola;

b) gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nell'isola ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali per il pagamento della tassa per la raccolta dei rifiuti urbani;

c) le ambulanze, i veicoli dei servizi di polizia, carri funebri;

d) autoveicoli recanti targa estera;

e) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dello speciale contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero dei trasporti regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

f) automezzi per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo. Il permesso verrà concesso dall'amministrazione comunale di volta in volta, secondo le stesse necessità;

g) le autovetture trainanti caravans che — in ogni caso — dovranno rimanere ferme per tutto il periodo di divieto dal 1° giugno 1985 al 31 agosto 1985 nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dal traino dopo lo sbarco;

h) i mezzi pesanti purché l'afflusso avvenga nei giorni feriali compresi dal lunedì al venerdì. Nei giorni di sabato e festivi possono affluire soltanto i mezzi pesanti destinati all'approvvigionamento alimentare ed idrico e quelli appartenenti ai residenti dell'isola di Procida;

i) autoveicoli di trasporto pubblico individuale da piazza, denominati « taxi » e con esclusione di quelli destinati al noleggio da rimessa, con targa « NA » Napoli e limitatamente a quelli aventi passeggeri a bordo per servizio iniziato precedentemente all'imbarco. Espletato questo servizio i « taxi » debbono essere reimbarcati col primo traghetto utile, né possono effettuare altri servizi sull'isola.

Art. 3.
Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificata dal terzo comma dell'art. 113 e dell'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.
Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 29 giugno 1985

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
LAGORIO

(3713)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 21 giugno 1985 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.ra Maria Isabel Arocha, console generale della Repubblica del Venezuela a Milano.

(3651)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di ingegneria:
strumentazione biomedica.

Facoltà di medicina e chirurgia:
semeiotica medica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica medica generale e terapia medica.

UNIVERSITÀ CATTOLICA S. CUORE DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
analisi matematica II.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di giurisprudenza:
scienza delle finanze e diritto finanziario;
storia del diritto italiano;
storia del diritto romano.

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Classe di lettere e filosofia:
storia dell'arte e dell'archeologia classica.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di economia e commercio:
programmazione e controllo;
politica economica e finanziaria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3671)

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità

Con decreto 6 giugno 1985, prot. n. 644 Div. I, del prefetto della provincia di Milano, l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio, 7, Milano, è autorizzato ad accettare l'eredità consistente in somme di denaro e in beni mobili elencati nell'inventario redatto in data 5 febbraio 1980 a cura del dott. Domenico Acquarone, notaio in Milano, n. 57042/6551 di repertorio, disposta dalla sig.ra Villa Bianca ved. Giardini deceduta in Milano il 18 maggio 1979.

(3652)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omar mensa aziendale presso S.p.a. OM Fiat veicoli industriali di Milano, è prolungata al 19 giugno 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto coma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat Allis, con sede in Stupinigi (Torino), stabilimenti in Lecce e Volvera (Torino) e filiali commerciali in Casoria (Napoli), Catania, Falconara, Rozzano, Verona e Crotone, è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tricomez, con sede e stabilimento in Mezzanino Po (Pavia), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omar mensa aziendale presso S.p.a. OM Fiat veicoli industriali di Milano, è prolungata al 18 settembre 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.C.M., con sede e stabilimento in Lodi (Milano), è prolungata all'11 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Con.Bi. - Confezioni biancheria, con sede e stabilimento in Cislago (Varese), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore di quaranta impiegati dipendenti dalla S.p.a. Ergen, in Milano, occupati presso lo stabilimento di Lomagna (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 31 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazione, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° novembre 1984 al 3 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore di nove impiegati dipendenti dalla S.p.a. I.M.L. Finanziaria, in Milano, occupati presso gli uffici di Lomagna (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 31 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazione, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° novembre 1984 al 3 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore di quarantatre impiegati dipendenti dalla S.p.a. I.M.L. - Industrie meccaniche, in Milano, occupati presso lo stabilimento di Lomagna (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 31 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazione, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° novembre 1984 al 3 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. WEA italiana, sede di Redecesio-Segrate (Milano) ed uffici di Roma, è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stamperia Val Mulini, con sede e stabilimento in Como, è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabel industria tessile, con sede e stabilimento in Rivanazzano (Pavia), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Schiavi, sede, uffici, stabilimento e magazzino di Lodi (Milano), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafiche Bonazzola, con sede e stabilimento in Peschiera Borromeo (Milano), è prolungata al 27 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.O.M.O., con sede e stabilimento in Oggiano (Como), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gieffe industriale, con sede e stabilimento in Senago (Milano), è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore di trentadue operai dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Pontoglio, in Milano, dei quali: sedici addetti nel reparto tessitura, otto nel reparto finissaggio ed otto nel reparto stamperia dello stabilimento di Pontoglio (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 aprile 1984 al 7 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura lane G. Marzotto & Figli, unità pettinatura, con sede, stabilimento ed uffici in Mortara (Pavia), è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crezar, con sede e stabilimento in Cassano d'Adda (Milano), è prolungata al 6 aprile 1985 (ultima proroga).
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Pan Electric, sede di Cameri (Novara) e stabilimento di Crema (Cremona), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.T. Cerutti, con sede e stabilimento in Lissone (Milano), è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texprint, con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Breter, con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Concord meccanica Re.Gi con sede e stabilimento in Cassinetta di Briandronno (Varese), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.D.U.M.A. - Industria lombarda macchine e attrezzamenti, sede legale di Milano e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtubetti, sede di Milano e stabilimento di Nembro (Bergamo), è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, direzione commerciale di Milano e centri distribuzione nelle varie regioni, è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Index, con sede, stabilimento ed uffici in Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sopla, con sede e stabilimento in Brunello (Varese), è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sampas, con sede e stabilimento in Pieve Emanuele (Milano), è prolungata al 18 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filatura Pellegatti, con sede e stabilimento in Busto Arsizio (Varese), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove manifatture, con sede e stabilimento in Vedano Olona (Varese), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Antonio Ferrari & Figli, sede di Milano, stabilimento ed uffici di Mortara (Pavia), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tricomez, con sede e stabilimento in Mezzanino Po (Pavia), è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olmi, sede di Suisio e stabilimenti di Suisio e Calusco d'Adda (Bergamo), è prolungata al 16 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli, con sede e stabilimento in Venegono Inferiore (Varese), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bicappa Italia, con sede e stabilimento in Treviglio (Bergamo), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Battista Pelucchi di Costantino Pelucchi & C., con sede e stabilimento in Monza (Milano), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere di Crema P. Stramezzi & C., con sede e stabilimento in Crema (Cremona), è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pavimenti Giuffrè, in Termini Imerese (Palermo), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Nissometal S.p.a. di Nissoria (Enna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1983 al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilvetro di Marsala (Trapani), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gafer di Palermo, è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A.V.I. - Florio Ingham Whitaker Woodhouse e C. di Marsala, è prolungata al 17 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. M. e N. Elettronic di Fabriano (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 febbraio 1983 al 7 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saipo Oreal, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saipo Oreal, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gafer di Palermo, è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilvetro di Marsala (Trapani), è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura lane G. Marzotto & Figli, unità pettinatura, con sede, stabilimento e uffici in Mortara (Pavia), è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Con.Bi. - Confezioni biancheria, con sede e stabilimento in Cislago (Varese), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Osimi A. Frigerio, con sede e stabilimento in Cormano (Milano), è prolungata al 27 gennaio 1985 (ultima proroga).
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seci - Società elettrotecnica chimica italiana, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Roma, di Settimio Di Segni & C., con sede e stabilimento in Premenugo di Settala (Milano), è prolungata al 9 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plastotex, con sede e stabilimento in Rescaldina (Milano), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Amisco, con sede e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Novatan, stabilimento di Urgnano (Bergamo), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siple, con sede e stabilimento in Merate (Como), è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invernizzi, sede di Melzo e depositi nazionali, è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Botti Gianluigi & C., con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di Merate, con sede e stabilimento in Merate (Como), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Color Service, con sede e stabilimento in Gorle (Bergamo), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baruffaldi frizioni, con sede e stabilimento in S. Donato Milanese (Milano), è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ing. Pietro Cattaneo & Figlio, con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omar mensa aziendale presso S.p.a. OM Fiat veicoli industriali di Milano, è prolungata al 18 marzo 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redona, con sede e stabilimento in Bergamo, è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ursus gomma nuova, con sede e stabilimento in Vigevano (Pavia), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartotecnica padana, sede di Milano e stabilimento di Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stamperia di Gironico, con sede e stabilimento in Gironico (Como), è prolungata al 21 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Giovanna, con sede e stabilimento in Cairate (Varese), fallita il 22 giugno 1984, è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filiberti, sede di Cavaria e stabilimento di Cavaria e Caiello (Varese), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SECI - Società elettrotecnica chimica italiana, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Roma, di Settimio Di Segni & C., con sede e stabilimento in Premenugo di Settala (Milano), è prolungatata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plastotex, con sede e stabilimento in Rescaldina (Milano), è prolungata al 28 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omar mensa aziendale presso OM Fiat veicoli industriali S.p.a. di Milano, è prolungata al 17 giugno 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Pietro Cattaneo & Figlio, con sede e stabilimento in Pavia, fallita il 13 aprile 1984, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ursus gomma nuova, con sede e stabilimento in Vigevano (Pavia), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartotecnica padana, sede di Milano e stabilimento di Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omar mensa aziendale presso S.p.a. OM Fiat veicoli industriali di Milano, è prolungata al 23 settembre 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(3557)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dello zucchero. (Provvedimento n. 25/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Visto il regolamento (CEE) n. 1287/85 del 23 maggio 1985 che stabilisce il nuovo tasso di conversione ECU/lire italiane per il settore agricolo;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1483/85, n. 1484/85 del 23 maggio 1985 e n. 1653/85 del 23 giugno 1985 concernenti, tra l'altro, i prezzi d'intervento dello zucchero bianco nonchè il contributo delle spese di magazzinaggio per la campagna 1985-86;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, n. 55/79 del 21 novembre 1979, n. 48/81 del 22 dicembre 1981, n. 24/84 del 19 luglio 1984, n. 39/84 e n. 49/84 rispettivamente del 24 ottobre e del 21 dicembre 1984 concernenti la disciplina ed i prezzi nazionali dello zucchero;

Ritenuto necessario adeguare i prezzi nazionali ai richiamati regolamenti comunitari, nonchè alla dinamica dei costi delle incidenze industriali e commerciali sul prezzo;

Considerata l'urgenza;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

Con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi dello zucchero, comprensivi delle imposte, del sovrapprezzo, della quota trasporto, nonchè del margine di commercializzazione, sono i seguenti:

1) *Per le vendite dal dettagliante*:

a) zucchero semolato in sacchi di carta da kg. 50, tara merce, L. 1.230 il kg., per le vendite a sacchi interi da 50 kg. e/o 100 kg. netti in confezioni originali, il prezzo di L. 1.230 si applica al peso di kg. 100,705 per quintale di prodotto netto;

b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg., confezioni a peso netto . L. 1.300 il kg.

c) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg., confezioni a peso netto . . . . » 1.290 »

2) *Per le vendite dal grossista e/o importatore*:

a) zucchero semolato in sacchi di carta da kg. 50:

confezioni tara merce L. 1.189,10 il kg.

confezioni a peso netto . . . . » 1.195,55 »

b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg., confezioni a peso netto . . . » 1.262,90 »

c) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg., confezioni a peso netto . . . » 1.251,75 »

I suddetti prezzi valgono per i centri forniti di depositi grossisti; per gli altri centri è confermata la maggiorazione di L. 5 il kg. Per le località delle isole minori, tale maggiorazione è di L. 10 il kg.

3) *Per le vendite dal produttore*:

a) zucchero semolato in sacchi carta da kg. 50:

tara merce L. 1.140,00 il kg.

peso netto » 1.148,18 »

b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg. a peso netto . . . . » 1.215,55 »

c) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg. a peso netto . » 1.202,85 »

4) Per le varietà speciali destinate ad usi diversi dal consumo alimentare diretto, gli stacchi di prezzo, al netto di IVA, rispetto alla qualità semolato in sacchi carta da kg. 50 a peso netto, sono così fissati:

L. 25 al kg. in più per lo zucchero raffinato per uso industriale con contenuto in ceneri non superiori a 0,004% da accertarsi in via conduttometrica (extrafino);

per lo zucchero allo stato sfuso L. 16,56 al kg. in meno rispetto al prezzo del prodotto in sacchi di carta a peso netto.

5) Per le altre disposizioni in ordine alle maggiorazioni relative al prodotto in sacchi juta o cotone e alle consegne delle confezioni in cartoni o fardelli da kg. 10 e da kg. 20, nonché in merito alle condizioni del trasporto per la resa franco destino, restano confermate le norme di cui al citato provvedimento C.I.P. n. 55/1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 22 novembre 1979.

La riduzione dell'abbuono trasporto per le consegne su mezzi stradali disposti dall'acquirente è di L. 358 a q.le.

6) Ai sensi e per gli effetti di cui al punto 1) del provvedimento C.I.P. n. 48/1981 del 22 dicembre 1981, il sovrapprezzo è fissato nella misura di L. 25 per kg. netto di zucchero bianco, ivi compreso lo zucchero proveniente dall'estero contenuto in prodotti trasformati o con zucchero aggiunto.

Tale importo sarà versato alla Cassa conguaglio zucchero dai produttori nazionali, nonché dagli importatori di zucchero, o di prodotti contenenti zucchero, contestualmente e secondo le modalità stabilite per il pagamento dell'imposta di fabbricazione e della sovraimposta di confine.

7) Per consentire — ai sensi e per gli effetti di cui al successivo punto 8) — la individuazione in concreto della valorizzazione delle giacenze di magazzino in conseguenza della modifica dei prezzi di cui al presente provvedimento, i detentori di giacenze di zucchero alle ore zero della data di entrata in vigore del presente provvedimento potranno farne denuncia alla Cassa conguaglio zucchero entro il termine di giorni venti.

Le denunce dovranno contenere le seguenti indicazioni:

nome o ragione sociale del dichiarante (in particolare se trattasi di grossista, importatore o dettagliante);

titolo in base al quale le giacenze e i prodotti viaggianti sono tenuti (in proprietà, in deposito conto terzi, ecc.);

luogo ove il prodotto è immagazzinato e, per quello viaggiante, la località di destino;

i singoli quantitativi, a seconda che si tratti di zucchero bianco, di zucchero greggio e di sciroppi di zucchero, distinti per prodotto nazionale e prodotto di provenienza estera.

Coloro i quali hanno l'obbligo di tenere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, il registro di carico e scarico, presenteranno la dichiarazione corredata di copia del foglio del registro, vistata dall'ufficio competente per territorio, alle ore 24 del giorno precedente la pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Coloro che detengono ancora prodotti gravati d'imposta, sono tenuti invece a presentare il certificato del competente ufficio finanziario (UTIF - Dogane) con i quantitativi esistenti alle ore zero del giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i prodotti viaggianti ancora gravati d'imposta, la ditta deve esibire un attestato dell'UTIF che ha il controllo dello stabilimento o deposito destinatario della merce, con gli estremi della bolletta cauzione C/21 e gli estremi del registro di carico e scarico.

Per i prodotti viaggianti liberi, oltre al nome del vettore, la dichiarazione deve essere corredata con copia della bolletta di accompagnamento emessa ai sensi dell'art. 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

I detentori di zucchero che non rientrano nei casi precedenti debbono corredare la dichiarazione con un verbale di inventario delle giacenze vistato da un pubblico ufficiale.

Nessuna denuncia va presentata per giacenze presso le industrie utilizzatrici e per quelle costituite da zucchero che usufruisca di un regime speciale in talune zone, nonché da zucchero in temporanea importazione.

La Cassa conguaglio zucchero è autorizzata ad effettuare gli accertamenti ritenuti necessari, per il tramite degli organi di polizia tributaria.

8) Sulle giacenze di zucchero di cui al precedente punto, per le quali è già stato corrisposto il sovrapprezzo nella misura di L. 80/kg., la Cassa è autorizzata ad effettuare, tenuto conto delle valorizzazioni maturate, le conseguenti restituzioni del maggior sovrapprezzo pagato.

Tali eventuali restituzioni potranno essere corrisposte compatibilmente con le disponibilità finanziarie della Cassa relative all'esercizio 1985-86.

Le giacenze si intendono comunque smerciate prioritariamente rispetto allo zucchero di nuova produzione.

La Cassa conguaglio zucchero emanerà le opportune disposizioni per l'applicazione delle suddette norme.

9) In attesa della delibera C.I.P.E. da adottarsi, ai sensi del decreto-legge n. 694/81, circa le misure di intervento relative alla campagna 1985-86, la quota parte di sovrapprezzo da rimborsare per lo zucchero acquistato ed utilizzato per ottenere prodotti trasformati resta fissata nella misura pari ai 2/3 del sovrapprezzo come sopra determinato.

La Cassa conguaglio zucchero provvederà ad indicare, con apposita circolare, le relative modalità di applicazione.

10) Ai fini della copertura degli impegni finanziari previsti per la campagna 1985-86, la Cassa conguaglio zucchero è autorizzata ad utilizzare, fino alla concorrenza di 20 miliardi, le disponibilità derivanti dalla gestione degli esercizi 1983-84 e 1984-85.

Roma, addì 3 luglio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(3775)

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili nel comune di Posta

Con decreto amministrativo 21 giugno 1985, n. 2668, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda dei reliquati stradali, di complessivi mq 110, siti in comune di Posta (Rieti) e distinti nel catasto rustico del comune stesso al foglio n. 27 con i numeri 506 (ex 94 b), 507 (ex 94/C) e 455, rispettivamente di mq 27, mq 33 e mq 50.

(3591)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione 11 giugno 1985, n. 2793, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le sottonotate società cooperative:

La Casalinga - Soc. coop. a r.l., in Udine, costituita il 23 giugno 1977 per rogito notaio dott. Vito Erasmo Dimita di S. Daniele del Friuli;

Cooperativa Stella Alpina - Soc. coop. a r.l., in Trieste, costituita il 2 giugno 1981 per rogito notaio dott. Camillo Giordano di Trieste;

Cooperativa edilizia Militare - Soc. coop. a r.l., in Gradisca d'Isonzo, costituita il 9 marzo 1979 per rogito notaio dottor Giacomo Busilacchio di Cormons;

Contrade di San Giuan - Soc. coop. a r.l., in Venzone, costituita il 30 settembre 1978 per rogito notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo;

Ediloperaia - Coop. edificatrice provinciale a proprietà divisa - Soc. coop. a r.l., in Gorizia, costituita il 24 maggio 1978 per rogito notaio dott. Mario Gialanella di Trieste;

Cooperativa agricolo-ittica del Timavo - Soc. coop. a r.l., in S. Giovanni di Duino, costituita il 19 dicembre 1972 per rogito notaio dott. Mario Froglia di Trieste;

Stalla sociale cooperativa di Bordano - Soc. coop. a r.l., in Bordano, costituita il 25 marzo 1979 per rogito notaio dottor Bruno Lepre di Tolmezzo;

Cooperativa agricola Ponte Tagliamento - Soc. coop. a r.l., in Valvasone, costituita il 7 febbraio 1981 per rogito notaio dott. Alberico Garlatti di S. Vito al Tagliamento.

(3525)

REGIONE LOMBARDIA

Provvedimenti concernenti la classificazione e la declassificazione di strade

La giunta regionale con deliberazione 7 maggio 1985, n. 51514, ha deliberato di declassificare a strada comunale la diramazione per Oltrona S. Mamete della strada provinciale n. 24 «di Appiano», ricadente nel comune di Oltrona S. Mamete, denominato via Roma e della lunghezza di km 1 + 000 circa.

La lunghezza chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 7 maggio 1985, n. 51515, ha deliberato di declassificare a comunale il tratto di strada provinciale n. 16 «di Brogeda», compreso tra la caserma di pubblica sicurezza e la via S. Giacomo in comune di Como, della lunghezza di m 380.

La lunghezza chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 7 maggio 1985, n. 51516, ha deliberato di classificare a strada provinciale, in provincia di Cremona, la strada comunale che da Vaiano Cremasco si innesta sulla strada provinciale n. 18 nei pressi dell'incrocio con la strada statale n. 415 «Paullese», della lunghezza di circa 1400 m.

Tale lunghezza ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

(3633)

CIRCOLARI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

CIRCOLARE 26 giugno 1985, n. **1481.**

Regime di sorveglianza del G.P.L. (Provvedimento CIP n. 11 del 28 febbraio 1985).

Alle aziende petrolifere

Allo scopo di garantire la massima trasparenza nel processo di formazione dei prezzi del G.P.L. effettivamente praticati in ogni fase di scambio, deve essere assicurata, agli organi preposti alla sorveglianza, la conoscenza puntuale dello sviluppo della situazione reale del mercato.

Pertanto, le aziende tenute alla presentazione dei listini del G.P.L. dovranno comunicare alla Segreteria generale del C.I.P. i dati seguenti:

1) entro il giorno 15 di ciascun mese, il prezzo medio, minimo e massimo praticato nel mese precedente nelle diverse fasi di scambio e per i diversi canali di vendita nonché le quantità vendute secondo il prospetto riportato nell'allegato 1;

2) i prezzi più frequenti di mercato praticati il giorno 10 del mese a cui si riferisce la comunicazione nelle diverse fasi di scambio e per i diversi canali di vendita secondo il prospetto riportato nell'allegato 2.

Per la prima rilevazione devono essere anche inviati i dati relativi ai mesi precedenti a cominciare da marzo 1985.

L'allegato 1 deve essere firmato dal legale rappresentante dell'azienda.

Il Ministro-Presidente delegato

ALTISSIMO

ALLEGATO 1

PREZZI MEDI, MINIMI E MASSIMI PRATICATI NEL MESE DI . . . . .

	G.P.L. domestico			G.P.L.	
	Bombole 10/15 kg	Bombole 25 kg	Piccoli serbatoi	Autotrazione	Industriale
	—	—	—	—	—
1) Prezzi ex raffineria (SIF - SIVA) (*)					
Prezzi medi					
Prezzi minimi					
Prezzi massimi					
Quantità vendute					
2) Prezzo al deposito costiero (SIF - SIVA)					
Prezzo medio					
Prezzo minimo					
Prezzo massimo					
Quantità vendute					
3) Prezzo al deposito interno (SIF - SIVA)					
Prezzo medio					
Prezzo minimo					
Prezzo massimo					
Quantità vendute					
4) Prezzo al gestore P.V. o al dettagliante					
Prezzo medio					
Prezzo minimo					
Prezzo massimo					
Quantità vendute					
5) Prezzo al consumo f.co P.V., deposito rivenditore, negozio dettagliante					
Prezzo medio					
Prezzo minimo					
Prezzo massimo					
Quantità vendute					
6) Prezzo f.co domicilio consumatore					
Prezzo medio					
Prezzo minimo					
Prezzo massimo					
Quantità vendute					

(*) Il prezzo ex raffineria va indicato per tutti i canali in L/kg.

ALLEGATO 2

PREZZI PIU' FREQUENTI, PRATICATI IL GIORNO 10 DEL MESE DI . . . .

	G.P.L. domestico			G.P.L.	
	Bombole 10/15 kg.	Bombole 25 kg	Piccoli serbatoi	Autotrazione	Industriale
	—	—	—	—	—
1) Prezzo ex raffineria (SIF - SIVA) (*)					
2) Prezzo al deposito costiero (SIF - SIVA)					
3) Prezzo al deposito interno (SIF - SIVA)					
4) Prezzo al gestore P.V. o al dettagliante					
5) Prezzo al consumo f.co P.V., deposito rivenditore, negozio dettagliante					
6) Prezzo f.co domicilio consumatore					

(*) Il prezzo ex raffineria va indicato per tutti i canali in L/kg.

(3732)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorsi per il conferimento dei posti di primo dirigente vacanti al 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984 nel ruolo dei medici della carriera direttiva.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;
Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei medici, di cui al quadro *C* della tabella XIX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come rideterminato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 614/1980, erano disponibili n. 44 posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, ventiquattro posti di primo dirigente medico da conferire, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopra citata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;
Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando non solo per i concorsi speciali per esami ed i corsi-concorsi di formazione costituenti unico ciclo, ma anche per i concorsi pubblici per titoli ed esami che completano tali cicli, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica n. 12531/500.8 del 19 luglio 1984;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei medici quadro C tabella XIX i seguenti distinti concorsi:

1) Per il conferimento di ventidue posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) tredici posti mediante concorso speciale per esami;
b) cinque posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;
c) quattro posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

2) Per il conferimento di ventiquattro posti disponibili al 31 dicembre 1984 anche per effetto della mancanza di aventi titolo ai fini della copertura, mediante scrutinio per merito comparativo, dei posti vacanti al 31 dicembre 1983.

a) nove posti mediante concorso speciale per esami;
b) dieci posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;
c) cinque posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Al concorso speciale per esami indicato nei punti 1/*a*) e 2/*a*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva (dei ruoli ordinario e speciale dei medici del Ministero della Sanità) appartenenti alle qualifiche settima e superiori, che alla data del 31 dicembre 1983 o del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto o compiranno rispettivamente almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva (ruoli medici).

Al corso-concorso di cui ai punti 1/*b*) e 2/*b*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1983 o del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto o compiranno almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, purché in possesso di laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Al concorso pubblico per titoli ed esami di cui ai precedenti punti 1/*c*) e 2/*c*) è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1983 per il concorso di cui al punto 1/*c*) e al 31 dicembre 1984 per il concorso indicato nel punto 2/*c*). Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico per titoli ed esami i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno 2 anni di effettivo servizio nella qualifica alle date del 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984 rispettivamente per il concorso di cui al punto 1/*c*) e per quello indicato al punto 2/*c*). Sono ammessi ancora al concorso pubblico per titoli ed esami i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni alle date sopra indicate, purché in possesso di laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio professionale, nonché i liberi professionisti laureati in medicina e chirurgia, iscritti da almeno cinque anni, alle date predette, nel relativo albo professionale.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni e in carta legale di lire 3.000 per il concorso pubblico per titoli ed esami, indirizzata al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto (ved. precedente art. 1);

d) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale per esame o al corso-concorso;

e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 7, per i candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di godere dei diritti politici, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto agli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Le domande dovranno essere spedite a mezzo raccomandata.

Circa la data di presentazione, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di ammissione ai concorsi interni potranno essere anche presentate all'ufficio di appartenenza. In tal caso, per la data di presentazione farà fede il timbro a data dell'ufficio ricevente, che avrà cura di trasmetterle immediatamente alla Direzione generale degli affari amministrativi e del personale.

La domanda dovrà contenere eventualmente anche la richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingua estera (ved. programma indicato nel successivo art. 4).

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficenza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su: igiene generale e speciale e/o epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle malattie infettive.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti:

A) statistica e demografia;
B) elementi di farmacologia e terapia;
C) nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica; organizzazione sanitaria internazionale;
D) lingua estera facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista) di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo, a scelta del candidato.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *a*), decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 5.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali . . . fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . . . . » 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto . . . . » 12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . . . . » 8
e) specializzazione post-laurea o altri titoli culturali . . . . » 12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) . . . . » 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente articolo per i rispettivi concorsi.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esame, dello stesso ciclo.

Art. 6.

Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero . . . . fino a punti 5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre . . . . » 5
c) pubblicazioni scientifiche . . . . » 7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso . . . . » 4
e) specializzazione post-laurea . . . » 6
f) altri titoli culturali . . . . . » 3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti rispettivamente indicati al precedente art. 1, lettera 1-*c*), e, separatamente, nel numero dei posti indicati alla lettera 2-*c*), dello stesso art. 1, dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984 rispettivamente.

Art. 7.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esami, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata.

Art. 8.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale, per esami, per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale, per esami, ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, relativi ai posti disponibili al 31 dicembre 1984, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopra citata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 6, terzo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della sanità, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 10.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica; ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri e dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli appartenenti a Corpi armati dello Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6), del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1984

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1985
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 379

(3603)

Concorsi per il conferimento dei posti di primo dirigente vacanti al 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984 nel ruolo veterinari della carriera direttiva.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo veterinari, di cui al quadro *D* della tabella XIX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come rideterminato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 614/1980, erano disponibili diciannove posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale, per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddeto, alla data del 31 dicembre 1984, nove posti di primo dirigente veterinario da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopra citata, in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando non solo per i concorsi speciali, per esami, ed i corsi-concorsi di formazione costituenti unico ciclo, ma anche per i concorsi pubblici, per titoli ed esami, che completano tali cicli, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica n. 12531/500.8 del 19 luglio 1984;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei veterinari, quadro *D*, tabella XIX, i seguenti distinti concorsi:

1) *Per il conferimento di dieci posti vacanti al* 31 *dicembre* 1983:

a) sei posti mediante concorso speciale, per esami;

b) due posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) due posti mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

2) *Per il conferimento di nove posti disponibili al* 31 *dicembre* 1984 *anche per effetto della mancanza di aventi titolo ai fini della copertura, mediante scrutinio per merito comparativo, dei posti vacanti al* 31 *dicembre* 1983:

a) tre posti mediante concorso speciale, per esami;

b) quattro posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) due posti mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

Al concorso speciale, per esami, indicato nei punti 1/*a*) e 2/*a*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva (dei ruoli ordinario e speciale dei veterinari del Ministero della sanità) appartenenti alle qualifiche settima e superiori, che alla data del 31 dicembre 1983 o del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto o compiranno rispettivamente almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva (ruoli veterinari).

Al corso-concorso di cui ai punti 1/*b*) e 2/*b*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima o superiori che alla data del 31 dicembre 1983 o del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto o compiranno almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, purché in possesso di laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai precedenti punti 1/*c*) e 2/*c*) è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria, appartenente a carriera o qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1983 per il concorso di cui al punto 1/*c*) e al 31 dicembre 1984 per il concorso indicato nel punto 2/*c*). Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alle date del 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984 rispettivamente per il concorso di cui al punto 1/*c*) e per quello indicato al punto 2/*c*). Sono ammessi ancora al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni alle date sopra indicate, purché in

possesso di laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale, nonché i liberi professionisti laureati in medicina veterinaria, iscritti da almeno cinque anni, alle date predette, nel relativo albo professionale.

Art. 2.
Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni e in carta legale di L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto (ved. precedente art. 1);

d) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale, per esami, o al corso-concorso;

e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 7, per i candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di godere dei diritti politici, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto agli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Le domande dovranno essere spedite a mezzo raccomandata. Circa la data di presentazione, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di ammissione ai concorsi interni potranno essere anche presentate all'ufficio di appartenenza. In tal caso, per la data di presentazione, farà fede il timbro a data dell'ufficio ricevente, che avrà cura di trasmetterle immediatamente alla Direzione generale degli affari amministrativi e del personale.

La domanda dovrà contenere eventualmente anche la richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingua estera (ved. programma indicato nel successivo art. 4).

Art. 3.
Elevazione del limite di età

Il limite di età di trentacinque anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.
Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione;

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su:

1) diagnosi e profilassi delle malattie trasmissibili degli animali di notevole interesse sanitario ed economico;

2) formulazione di piano di lotta contro le malattie degli animali secondo criteri di costo-beneficio;

3) igiene delle produzioni zootecniche;

4) indicatori di sanità animale e di salubrità delle produzioni zootecniche;

5) tutela del benessere degli animali.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti:

A) igiene zootecnica e approvvigionamenti;

B) ordinamento sanitario e amministrativo dello Stato, con riguardo anche alle funzioni dell'Istituto superiore di sanità, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle università;

C) legislazione veterinaria nazionale e comunitaria;

D) nozioni di diritto internazionale e organizzazione sanitaria internazionale;

E) lingua estera facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista) di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo, a scelta del candidato.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *a)*, decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 5.
Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali . . .	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	» 12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	» 8
e) specializzazione post-laurea o altri titoli culturali	» 12
f) risultati conseguenti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	» 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente articolo per i rispettivi concorsi.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta, illustrativa degli

aspetti critico analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esame, dello stesso ciclo.

Art. 6.
Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti 5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre	» 5
c) pubblicazioni scientifiche	» 7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso	» 4
e) specializzazioni post-laurea .	» 6
f) altri titoli culturali .	» 3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti rispettivamente indicati al precedente art. 1, lettera 1/*c*) e, separatamente, nel numero dei posti indicati alla lettera 2/*c*) dello stesso articolo 1, dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984 rispettivamente.

Art. 7.
Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso, speciale, per esami, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso della amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata.

Art. 8.
Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale, per esami, per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nello anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale, per esami, ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esame, relativi ai posti disponibili al 31 dicembre 1984, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopra citata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 6, terzo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 9.
Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della sanità, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 10.
Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, entro li termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica; ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato allo impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine allo impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli appartenenti a Corpi armati dello Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1984

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1985
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 380

(3601)

Concorsi per il conferimento dei posti di primo dirigente vacanti al 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984 nel ruolo statistico-attuari della carriera direttiva.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo statistico-attuari, di cui al quadro I della tabella XIX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come integrato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 791/1980, erano disponibili due posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50 % mediante scrutinio per merito comparativo, del 30 % mediante concorso speciale, per esami, del 10 % mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10 % mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderà libero nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, un posto di primo dirigente statistico-attuario da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopra citata, in ragione del 40 % mediante concorso speciale, per esami, del 40 % per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20 % mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica n. 12531/500.8 del 19 luglio 1984;

Decreta:

Art. 1.

Posti attribuibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo degli statistico-attuari quadro I tabella XIX i seguenti distinti concorsi:

1) per il conferimento di un posto vacante al 31 dicembre 1983: *a*) un posto mediante concorso speciale, per esami;

2) per il conferimento di un posto disponibile al 31 dicembre 1984 per effetto della mancanza di aventi titolo ai fini della copertura, mediante scrutinio per merito comparativo, dei posti vacanti al 31 dicembre 1983: *a*) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Al concorso speciale, per esami, indicato nel punto 1/*a*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva (dei ruoli ordinario e speciale degli statistico-attuari del Ministero della sanità) appartenenti alle qualifiche settima e superiori, che alla data del 31 dicembre 1983 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva (ruolo statistico-attuari).

Al corso-concorso di cui al punto 2/*a*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima o superiori che alla data del 31 dicembre 1984 compiranno almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, purché in possesso di laurea in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche ed attuariali ovvero altro diploma di laurea integrato dal diploma universitario di perfezionamento o di specializzazione in statistica sanitaria.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio di appartenenza;

c) diploma di laurea posseduto (ved. preced. art. 1);

d) titoli di servizio di cui al comma terzo degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario indicato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Le domande dovranno essere spedite a mezzo raccomandata.

Circa la data di presentazione, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda di ammissione potrà essere anche presentata all'ufficio di appartenenza. In tal caso, per la data di presentazione farà fede il timbro a data dell'ufficio ricevente, che avrà cura di trasmetterla immediatamente alla Direzione generale degli affari amministrativi e del personale.

Art. 3.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su: statistica demografica e statistica attuariale.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti:

A) statistica metodologica;

B) statistica economica;

C) econometria;

D) statistica sanitaria e programmazione;

E) nozione di «indicatore» con particolare riguardo alla costruzione di famiglie di indicatori sanitari;

F) gli «indicatori» all'interno del sistema informativo sanitario;

G) l'osservazione epidemiologica mirata, attraverso il flusso dei dati informativi.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla comissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *a*), decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 4.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	» 12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	» 8
e) specializzazione post-laurea o altri titoli culturali	» 12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	» 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive condizioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1985.

Art. 5.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esame, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata.

Art. 6.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale, per esami, per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 7.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1984

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1985
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 378

(3602)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di fisiologia umana II posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia o diploma di laurea in fisica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano - via Festa del Perdono - Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(3701)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di economia e commercio:

istituto di matematica finanziaria (per le esigenze della seconda cattedra di matematica finanziaria) posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della seconda cattedra di matematica finanziaria - istituto di matematica finanziaria - facoltà di economia e commercio - via del Castro Laurenziano, 9 - Roma, alle ore 9 del centesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

La seconda prova si svolgerà alle ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale (per le esigenze della seconda cattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'istituto di patologia generale - seconda cattedra - viale Regina Elena, 324 - policlinico Umberto I - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del duecentodecimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

III cattedra di patologia generale (per il servizio di prevenzione oncologica) posti 5

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della terza cattedra di patologia generale - facoltà di medicina e chirurgia - policlinico Umberto I - viale Regina Elena, 324 - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del duecentesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(3702)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente tecnico professionale presso l'istituto elettrotecnico « Galileo Ferraris » di Torino.

L'istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris, corso Massimo d'Azeglio, 42, 10125 Torino, bandisce un concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente tecnico professionale in prova, del ruolo tecnico professionale.

Requisiti richiesti per la partecipazione:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di perito industriale - specializzazione in elettronica.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per dettagliate informazioni o per ottenere la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del personale dell'istituto.

(3640)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università « La Sapienza » di Roma.

L'avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di seconda clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, si intende integrato, per la parte riguardante i titoli di studio richiesti, del diploma di laurea in scienze biologiche.

Sono, pertanto, riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e per la presentazione dei titoli per il concorso sopra indicato. Le domande di ammissione al concorso indirizzate al rettore dell'Università « La Sapienza » di Roma - piazzale A. Moro n. 5 - 00185 Roma, dovranno essere spedite entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di seconda clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia - viale del Policlinico - Roma, alle ore 9 del settantesimo, settantunesimo e settantaduesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(3703)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi pubblici compartimentali, per esami, a posti di segretario da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Sardegna ed a posti di operatore dei trasporti da conferire in Calabria e in Campania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 8 del 15 aprile 1985, parte 2ª, è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 dicembre 1982, n. 4739, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1985, registro n. 3, foglio n. 388, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale degli uffici, V categoria, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 8 aprile 1981, n. 4271, da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5 del 1° marzo 1985, parte 2ª, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 dicembre 1982, n. 4828, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1984, registro n. 25, foglio n. 6, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a sei posti di operatore dei trasporti in prova nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 luglio 1981, n. 4294, da conferire in Calabria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 7 del 1° aprile 1985, parte 2ª, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 dicembre 1982, n. 4782, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1984, registro n. 21, foglio n. 48, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a sei posti di operatore dei trasporti in prova nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 luglio 1981, n. 4294, da conferire nella Campania.

(3659)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 157 del 5 luglio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto nazionale della nutrizione (*I.N.N.*): Concorsi, per titoli ed esami, a posti di collaboratore tecnico professionale (varie unità), due posti di assistente nel ruolo amministrativo, sei posti di archivista dattilografo e un posto di commesso nel ruolo amministrativo.

REGIONI

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 23 aprile 1985, n. 2.
Norme generali per lo svolgimento dei concorsi.

(*Pubblicato nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 26 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Concorsi di ammissione

Entro il 31 ottobre di ogni anno la giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna qualifica funzionale, nell'ambito dei posti vacanti, sulla base delle motivate esigenze delle diverse aree di attività. Possono essere messi a concorso anche i posti che si rendano disponibili entro un anno dalla data di approvazione del bando, in ragione di collocamento a riposo d'ufficio.

Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

In caso di necessità delle diverse aree di attività, qualora non sia applicabile il sesto comma dell'art. 13 della legge 16 dicembre 1983, n. 46, possono essere messi a concorso anche i posti che si siano resi vacanti dopo il 31 ottobre, per motivi diversi dal collocamento a riposo d'ufficio.

Per la copertura dei posti delle qualifiche funzionali di: « addetto alle pulizie », « ausiliario », « operatore », « esecutore », determinati ai sensi del primo comma e riservati a soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria secondo la ripartizione per categorie di cui all'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, si provvede mediante procedimenti selettivi riservati alle singole categorie protette secondo le norme previste dal presente regolamento.

Art. 2.
Bando di concorso

Il decreto del presidente della giunta regionale che indice il concorso deve indicare:

a) la forma del concorso;

b) il numero dei posti messi a concorso, la qualifica e il profilo professionale cui fanno riferimento ed il relativo trattamento economico;

c) il titolo di studio ed i requisiti generali e specifici di ammissione;

d) il termine per la presentazione delle domande di ammissione;

e) il contenuto e le modalità delle prove nonché le materie d'esame di cui alla allegata tabella *A*;

f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.

La sede in cui devono aver luogo le prove, la data, l'orario e la durata di ciascuna di esse, qualora non indicati nel decreto, sono comunicati agli interessati almeno entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio delle prove.

Il bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Presidente della giunta regionale e redatta in carta legale, deve essere presentata o fatta pervenire entro il termine stabilito nel decreto.

Qualora l'inoltro avvenga per mezzo del servizio postale ed a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il bollo dell'amministrazione postale.

In essa il concorrente deve dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana e dei diritti civili e politici;

c) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

d) l'idoneità fisica all'assolvimento dei compiti previsti per la qualifica messa a concorso;

e) il titolo di studio posseduto, la data del suo conseguimento e l'ente che lo ha rilasciato;

f) i titoli che diano diritto ad elevazione od esclusione del limite di età o ad eventuali preferenze a norma di legge;

g) gli eventuali altri titoli valutabili dalla commissione esaminatrice per l'attribuzione del punteggio.

I titoli di cui alla lettera *g*) devono essere allegati alla domanda o comunque devono pervenire entro il termine di scadenza stabilito nel bando di concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata a norma di legge.

Art. 4.
Adempimenti delle commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici, costituite nei modi indicati dall'art. 1 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 45, e sue successive modificazioni e integrazioni, si insediano non oltre il quindicesimo giorno successivo al termine previsto per la presentazione delle domande.

Nella prima seduta la commissione esaminatrice:

a) determina i criteri per la valutazione dei titoli, attribuendo ad essi il punteggio, entro i limiti di cui ai successivi articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10;

b) fissa i criteri e le modalità di svolgimento delle prove di esame.

Per la validità delle sedute della commissione esaminatrice è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Art. 5.
Titoli valutabili

I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande indicato nel bando di concorso

I titoli che pervengono oltre il termine predetto non sono ammessi a valutazione.

La valutazione dei titoli precede la prova orale.

Art. 6.
Concorsi a posti per le qualifiche di:
« addetto alle pulizie » e « ausiliario »

Per i concorsi a posti per le qualifiche di: « addetto alle pulizie » e « ausiliario » sono valutati, a parità di merito dopo la prova attitudinale da espletarsi anche sotto forma di una serie, unica per tutti i concorrenti, di tests ed un colloquio, sulla base dell'allegata tabella B/1, i titoli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione risultante anche dalla iscrizione nelle liste di collocamento del candidato nonché allo stato di occupazione del nucleo familiare.

Art. 7.
Concorsi a posti per le qualifiche di:
« operatore », « esecutore » e « collaboratore professionale »

Per i concorsi a posti per le qualifiche di « operatore », « esecutore » e « collaboratore professionale », sono valutati, sulla base dell'allegata tabella B/2, i seguenti titoli, fino ad un massimo di punti cinque:

a) titoli di servizio;

b) titoli di studio;

c) titoli di cultura, professionali o diversi da quelli indicati nelle categorie precedenti.

Art. 8.

Concorsi a posti per le qualifiche di:
« istruttore » e « istruttore direttivo »

Per i concorsi a posti per le qualifiche di: « istruttore » e « istruttore direttivo », sono valutati, sulla base dell'allegata tabella B/3, i seguenti titoli, fino ad un massimo di punti dieci:

a) titoli di servizio;

b) titoli di studio o accademici;

c) curriculum formativo e professionale.

Art. 9.

Concorsi a posti per le qualifiche di:
« funzionario » e « I e II qualifica dirigenziale »

Per i concorsi a posti per le qualifiche di: « funzionario » e « dirigenziali (I e II) » sono valutati, sulla base dell'allegata tabella *B*/4 i seguenti titoli, fino ad un massimo di sessanta punti:

a) titoli di servizio;

b) titoli di studio o accademici;

c) curriculum formativo e professionale.

Art. 10.

Concorsi per soli titoli

Nei concorsi per soli titoli, per tutte le qualifiche funzionali sono valutati i seguenti titoli, sulla base dell'allegata tabella *B*/5, fino ad un massimo di punti trenta:

a) titoli di servizio;

b) titoli di studio o accademici;

c) curriculum formativo e professionale.

Art. 11.

Svolgimento delle prove d'esame
e adempimenti della commissione

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le norme stabilite dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in quanto applicabili.

Nello stesso giorno degli esami, la commissione esaminatrice formula tre argomenti per ciascuna prova scritta e/o pratica, depositandoli in un'urna dalla quale sarà estratto quello da svolgersi.

Per ciascuna prova scritta e/o pratica e/o attitudinale sarà assegnato dalla commissione d'esame il tempo ritenuto necessario, in relazione alla sua complessità e specificità. La durata di ciascuna prova non potrà, comunque, superare le otto ore.

Scaduto il tempo assegnato i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso le minute.

Ai candidati viene data comunicazione dell'ammissione o meno al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nella prova attitudinale e in ciascuna delle prove scritte e/o pratiche.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'esterno dell'aula ove di svolge l'esame ovvero all'albo della presidenza della giunta regionale.

Art. 12.

Punteggi delle prove e determinazione del voto finale

a) Concorso per le qualifiche da: « addetto alle pulizie » a « istruttore direttivo ».

La commissione per i concorsi per le qualifiche da: « addetto alle pulizie » a « istruttore direttivo » attribuisce ad ogni prova un punteggio da 1 a 10.

Sono ammessi al colloquio richiesto per i posti delle qualifiche di: « addetto alle pulizie » e « ausiliario » i concorrenti che abbiano conseguito nella prova attitudinale la votazione di almeno sette decimi.

Sono ammessi al colloquio richiesto per i posti delle qualifiche da « operatore » a « istruttore direttivo » i concorrenti che abbiano conseguito nella prova scritta e/o pratica e/o tests una votazione media di almeno 7/10, con non meno di 6/10 nelle singole prove.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegue in esso una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva per i concorsi a posti delle qualifiche da « operatore » a « istruttore direttivo » è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media riportata nella prova scritta e/o pratica e/o tests ed il voto ottenuto nel colloquio.

Per i concorsi ai posti delle qualifiche di: « addetto alle pulizie » e « ausiliario » la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella prova attitudinale e quello ottenuto nel colloquio.

La valutazione comparativa dei candidati a parità di merito dopo la prova attitudinale ed il colloquio, è effettuata sulla base dei titoli di cui al precedente art. 6.

b) Concorsi per le qualifiche di « funzionario » e « I e II dirigenziale ».

La commissione, per i concorsi per le qualifiche di « funzionario » e « I e II dirigenziale », dispone di 100 punti così ripartiti:

60 punti per i titoli secondo quanto stabilito alla tabella *B*/4;

40 punti per le prove d'esame a loro volta così ripartiti:

10 per la prova scritta;

10 per la prova pratica;

20 per il colloquio.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano conseguito nella prova scritta e pratica una votazione media di almeno 14/20 con non meno di 6/10 nelle singole prove.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegue in esso una votazione di almeno 12/20.

La votazione complessiva per i concorsi per le qualifiche di « funzionario » e « I e II dirigenziale » è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media riportata nella prova scritta e pratica ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 13.

Idoneità

Il punteggio minimo per acquisire l'idoneità è riferito unicamente alle sole prove di esame.

Nei concorsi per soli titoli l'idoneità è conseguita con un punteggio complessivo non inferiore a 21/30.

Art. 14.

Processi verbali

Di tutti i lavori della commissione esaminatrice, il segretario redige seduta per seduta processo verbale.

Art. 15.

Compenso ai componenti la commissione esaminatrice

A tutti i componenti che a qualsiasi titolo facciano parte della commissione esaminatrice ed al segretario viene corrisposto un gettone di presenza da definirsi con separato atto amministrativo della giunta regionale.

Art. 16.

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nella legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche.

Art. 17.

Prove d'esame

La tabella delle materie sulle quali possono vertere le prove d'esame allegate al regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16 e parzialmente modificata dall'art. 6 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 50, viene sostituita dalla seguente tabella che assume la denominazione di tabella « A ».

Nei concorsi per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale individuati dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali, le prove di esame sono disciplinate dalle disposizioni concernenti i corrispondenti profili professionali e mansioni individuati nell'ambito della prima qualifica dirigenziale. Gli esami saranno rivolti all'accertamento delle conoscenze delle tecniche organizzative e decisionali, oltreché dei contenuti di professionalità richiesti dalle specifiche posizioni di lavoro.

Il bando di concorso può contenere ulteriori specificazioni ed integrazioni delle materie d'esame, previste nella predetta tabella « A », in relazione a peculiari requisiti culturali e di professionalità richiesti per lo svolgimento di specifiche mansioni nelle diverse aree di attività.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Umbria.

Perugia, addì 23 aprile 1985

MARRI

Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio regionale in data 25 marzo 1985 (atto n. 1473) ed è divenuto esecutivo con decisione della commissione di controllo n. 2252 del 16 aprile 1985.

TABELLA A

MATERIE SULLE QUALI POSSONO VERTERE LE PROVE D'ESAME

II QUALIFICA DIRIGENZIALE

Con riferimento alle posizioni di lavoro definite dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali e all'art. 17, secondo comma, del presente regolamento.

II.1. Dirigente giuridico amministrativo;
II.2. Dirigente per l'economia e la finanza;
II.3. Dirigente per l'informazione;
II.4. Dirigente per il territorio;
II.5. Dirigente socio-sanitario;
II.6. Dirigente per la cultura e l'istruzione.

I QUALIFICA DIRIGENZIALE

I.1. *Dirigente giuridico amministrativo*

I.1.1. — *Esperto giuridico amministrativo*:

Diritto costituzionale; diritto regionale; diritto amministrativo; elementi di economia politica; scienza dell'amministrazione; storia dell'amministrazione pubbica; storia dell'Italia contemporanea; sistema politico italiano.

I.1.2. — *Esperto legale*:

Teoria generale del diritto; storia delle istituzioni sociali e politiche; diritto regionale; diritto costituzionale; diritto amministrativo; giustizia costituzionale; giustizia amministrativa; istituzioni di diritto privato; diritto del lavoro; diritto processuale civile, penale, amministrativo.

I.1.3. — *Esperto in organizzazione e metodi*:

Diritto amministrativo; diritto costituzionale; teoria dell'organizzazione; comunicazione e informazione; scienza dell'amministrazione; storia dell'amministrazione pubblica; giustizia amministrativa; diritto del lavoro; diritto sindacale; sociologia economica e del lavoro.

I.2. *Dirigente per l'economia e la finanza*

I.2.1. — ***Esperto in economia, finanza e contabilità pubblica***:

Diritto amministrativo; scienza dell'amministrazione; scienza delle finanze; diritto tributario; ragioneria generale ed applicata; contabilità pubblica; politica economica e finanziaria.

I.2.2. — *Esperto in materia di programmazione economica, sociale, territoriale*:

Diritto amministrativo; scienza delle finanze; finanza degli enti locali; economia aziendale (industriale, commerciale, di credito); sociologia economica e del lavoro; analisi costi e benefici storia delle dottrine economiche; analisi economica, pianificazione ed utilizzazione del territorio.

I.2.3. — *Esperto in materie agronomiche, zootecniche, naturalistiche (in particolare, programmazione ed economia)*:

Agronomia generale e coltivazioni arboree ed erbacee; zootecnica; zoocultura; topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno; protezione della natura ed assetto del paesaggio; estimo rurale e contabilità; economia e politica agraria.

I.2.4. — *Esperto in materie forestali (in particolare, programmazione ed economia)*:

Agronomia generale e coltivazioni erbacee, selvicoltura; assestamento forestale; costruzioni ed impianti forestali; sistemazioni idraulico-forestali; protezione della natura e assetto del paesaggio; estimo rurale e contabilità.

I.2.5. — *Esperto per le attività produttive, il turismo ed il commercio*:

Diritto amministrativo; diritto industriale; diritto dell'economia pubblica; diritto delle imprese e società commerciali; economia delle aziende industriali, commerciali e di credito; analisi economica, politica e finanziaria.

I.3. *Dirigente per l'informazione*

I.3.1. — *Esperto in comunicazioni di massa*:

Cultura generale (princìpi di diritto costituzionale, nozioni di storia del XX secolo, problemi ed orientamenti della politica italiana del dopoguerra, elementi di geopolitica, storia del giornalismo ed ordinamento della professione, fonti di informazione italiane e straniere, mezzi bibliografici di documentazione e ricerca); tecnica e pratica giornalistica; psicologia sociale e pubbliche relazioni; cultura di massa e mezzi di comunicazione di massa; effetti sociali; dizione e linguaggio per la cinematografia e la televisione; norme giuridiche attinenti al giornalismo alla stampa, alla RAI-TV.

I.3.2. — *Esperto statistico*:

Diritto amministrativo; scienza delle finanze; analisi economica; istituzioni di statistica; statistica metodologica; statistica economica; statistica sociale; matematica applicata all'economia.

I.3.3. — *Esperto in sistemi informativi*:

Comunicazioni; sistemi informativi e sistemi di automazione; teoria dell'organizzazione; istituzioni di statistica; diritto amministrativo e costituzionale.

I.3.4. — *Esperto documentalista*:

Cultura generale (princìpi di diritto costituzionale, nozioni di storia del XX secolo, problemi ed orientamenti della politica italiana del dopoguerra, elementi di geopolitica, storia del giornalismo ed ordinamento della professione, fonti di informazione italiane e straniere, mezzi bibliografici di documentazione e ricerca); tecnica e pratica giornalistica; elementi di sociologia e psicologia dell'opinione pubblica.

I.4. *Dirigente per il territorio*

I.4.1. — *Esperto in materie agronomiche, zootecniche e naturalistiche (in particolare, per la difesa del suolo e infrastrutture)*:

Agronomia generale e coltivazioni arboree ed erbacee; zootecnica; zoocultura; topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno; protezione della natura ed assetto del paesaggio; estimo rurale e contabilità; economia e politica agraria.

I.4.2. — *Esperto forestale (in particolare per la difesa del suolo e infrastrutture)*:

Agronomia generale e coltivazioni erbacee; selvicoltura; assestamento forestale; costruzioni ed impianti forestali, sistemazioni idraulico-forestali; protezione della natura e assetto del paesaggio; estimo rurale e contabilità.

I.4.3. — *Esperto in urbanistica e assetto del territorio*:

Urbanistica; pianificazione territoriale e urbanistica; analisi delle strutture urbane e territoriali; architettura del paesaggio; topografia; tipologia edilizia.

I.4.4. — *Esperto architetto*:

Composizione architettonica; architettura sociale; urbanistica e progettazione urbanistica; topografia; consolidamento e adattamento degli edifici; tecnica del restauro urbano.

I.4.5. — *Esperto ingegnere*:

Scienza e tecnica delle costruzioni; tecnologia dei materiali e chimica applicata; costruzioni idrauliche; trasporti; utilizzazione delle risorse idriche ed energetiche; impianti elettrici; topografia; inquinamento e depurazione dell'ambiente.

I.4.6. — *Esperto geologo*:

Geologia generale ed applicata; geochimica; rilevamento geologico e tecnico; geologia ambientale; stratigrafia; idrogeologia; speleologia; giacimentologia.

I.4.7. — *Esperto geografo*:

Geografia generale, regionale, economica; topografia; cartografia; pianificazione territoriale; sociologia urbana e rurale; antropologia; protezione della natura ed assetto del paesaggio.

I.5. *Dirigente socio-sanitario*

I.5.1. — *Esperto medico*:

Programmazione e organizzazione dei servizi sanitari; medicina del lavoro; medicina scolastica; igiene pubblica; statistica sanitaria; tossicologia; epidemiologia.

I.5.2. — *Esperto veterinario*:

Chimica medica veterinaria; zootecnica; patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici; ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale; polizia veterinaria.

I.5.3. — *Esperto per l'assistenza sociale*:

Programmazione e organizzazione dei servizi sociali; statistica sociale; sociologia economica e del lavoro; legislazione specifica regionale e nazionale.

I.6. *Dirigente per la cultura e l'istruzione*

I.6.1. — *Esperto in materia di istruzione*:

Diritto amministrativo; diritto costituzionale; legislazione scolastica, istituzioni di pedagogia; pedagogia sperimentale; metodologia e didattica; cultura generale.

I.6.2. — *Esperto per il patrimonio museale e ambientale*:

Princìpi di diritto amministrativo e costituzionale; etruscologia; archeologia e storia dell'arte greca e romana; topografia antica; storia dell'arte medievale; etnologia e storia delle tradizioni popolari; storia delle strutture urbane e territoriali.

I.6.3. — *Esperto per il patrimonio librario e archivistico*:

Princìpi di diritto costituzionale e amministrativo; storia medievale e moderna; archivistica; biblioteconomia; cultura generale.

I.6.4. — *Esperto per lo spettacolo, sport e tempo libero*:

Princìpi di diritto costituzionale e amministrativo; storia del teatro e dello spettacolo; storia del cinema; analisi delle strutture territoriali; cultura generale.

QUALIFICA: FUNZIONARIO

8.1. *Funzionario giuridico amministrativo*

8.1.1. — *Funzionario giuridico amministrativo*:

Diritto amministrativo; diritto costituzionale; diritto regionale; scienza dell'amministrazione; scienza dell'organizzazione; storia dell'amministrazione pubblica.

8.1.2. — *Funzionario legale*:

Diritto amministrativo; diritto costituzionale; diritto regionale; giustizia costituzionale; giustizia amministrativa; istituzione di diritto privato; diritto del lavoro.

8.1.3. — *Funzionario per organizzazione e metodi*:

Diritto amministrativo; giustizia amministrativa; teoria dell'organizzazione; comunicazione e informazione; scienza dell'amministrazione; diritto del lavoro.

8.2. *Funzionario per l'economia e la finanza*:

8.2.1. — *Funzionario per la finanza e contabilità pubblica*:

Diritto amministrativo; scienza dell'amministrazione; scienza delle finanze; diritto tributario; ragioneria generale; contabilità pubblica.

8.2.2. — *Funzionario per la programmazione*:

Diritto amministrativo; scienza delle finanze; analisi economica; sociologia economica e del lavoro; organizzazione del territorio; economia aziendale (industriale o commerciale o agricola).

8.2.3. — *Funzionario agronomo/forestale*:

Agronomia generale e coltivazione; zootecnia; topografia; estimo rurale e contabilità.

8.3. *Funzionario per l'informazione*

8.3.1. — *Funzionario statistico*:

Scienza delle finanze; istituzioni di statistica; statistica metodologica; statistica economica e sociale; sociologia economica e del lavoro.

8.3.2. — *Funzionario ricercatore-documentalista*:

Cultura generale; principio di diritto costituzionale ed amministrativo; nozione di storia del XX secolo; fonti di informazione mezzi bibliografici di documentazione e ricerca; archivistica; biblioteconomia.

8.3.3. — *Funzionario addetto ai sistemi informativi ed informatici*:

Comunicazioni; sistemi informativi e sistemi di automazione; teoria dell'organizzazione; elementi di statistica; diritto amministrativo e costituzionale.

8.4. *Funzionario per il territorio*

8.4.1. — *Funzionario agronomo/forestale*:

Agronomia generale e coltivazione; zootecnia; topografia; estimo rurale e contabilità.

8.4.2. — *Funzionario ingegnere - architetto - per i beni ambientali - per i lavori pubblici*:

Urbanistica e pianificazione territoriale; scienza e tecnica delle costruzioni; trasporti; topografia; tipologia edilizia.

8.4.3. — *Funzionario geologo*:

Geologia generale ed applicata; rilevamento geologico e tecnico; stratografia; idrogeologia; giacimentologia; speleologia.

8.4.4. — *Funzionario geografo-topografo*:

Geografia generale; geografia regionale; geografia economica; topografia; pianificazione territoriale.

8.4.5. — *Funzionario per l'ecologia*:

Elementi di pianificazione ambientale; elementi di geografia generale, di geologia applicata, di geomorfologia e di idrogeologia; elementi di cartografia tematica e di fotointerpretazione.

8.5. *Funzionario socio-sanitario*:

8.5.1. — *Funzionario medico*:

Igiene; epidemiologia generale e speciale; metodologia statistica, biometria, demografia e statistica sanitaria; tutela sanitaria dell'ambiente di vita e del lavoro; legislazione specifica nazionale e regionale.

8.5.2. — *Funzionario veterinario*:

Chimica medica veterinaria; zootecnica; patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici; polizia veterinaria.

8.5.3. — *Funzionario per le discipline sanitarie e sociali*:

Igiene pubblica, medicina del lavoro; statistica sanitaria; tossicologia; epidemiologia.

8.5.4. — *Funzionario chimico/biologo/farmacista/per l'ecologia*:

Conoscenze professionali di base; biologia generale; igiene; tutela sanitaria dell'ambiente; chimica generale inorganica e organica; farmacologia; chimica farmaceutica; equilibrio ecologico dell'ambiente e criteri progettuali per interventi tecnici e normativi sull'ambiente; legislazione farmaceutica; legislazione specifica regionale e nazionale.

8.6. *Funzionario per la cultura e l'istruzione*:

8.6.1. — *Funzionario per l'istruzione*:

Diritto amministrativo; legislazione scolastica; istituzioni di pedagogia; pedagogia sperimentale; metodologia e didattica.

8.6.2. — *Funzionario per il patrimonio museale e ambientali*:

Princìpi di diritto costituzionale e amministrativo; storia dell'arte moderna e contemporanea; etnologia e storia delle tradizioni popolari; conoscenza della legislazione regionale in materia di patrimonio museale e ambientale.

8.6.3. — *Funzionario per il patrimonio librario e archivistico*:

Princìpi di diritto costituzionale e amministrativo; archivistica; biblioteconomia; storia medievale e moderna.

8.6.4. — *Funzionario per lo spettacolo, sport e tempo libero*:

Princìpi di diritto costituzionale e amministrativo; storia del teatro e dello spettacolo; storia del cinema; legislazione regionale in materia di spettacolo, sport e tempo libero.

QUALIFICA: ISTRUTTORE DIRETTIVO

7.1. *Istruttore direttivo*:

7.1.1. — *Istruttore direttivo amministrativo*:

Elementi di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; elementi di economia politica; elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio e tecnica amministrativa.

7.1.2. — *Istruttore direttivo contabile*:

Elementi di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; elementi di economia politica; elementi di contabilità pubblica e di ragioneria; elementi di scienza delle finanze.

7.1.3. — *Istruttore direttivo per l'organizzazione e metodi*:

Organizzazione del lavoro di ufficio e tecnica amministrativa; elementi di scienza dell'amministrazione; elementi di informatica; elementi di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale.

7.2. *Istruttore direttivo per l'informazione*:

7.2.1. — *Istruttore direttivo per la gestione dell'informazione/istruttore direttivo per l'informatica.*

Elementi di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; elementi di scienza dell'amministrazione; elementi di informatica; architettura tipo di un sistema EDP, tecniche di rappresentazioni dati, tecniche di implementazione, gestione trattamento di DB; elementi di statistica.

7.3. *Istruttore direttivo tecnico-professionale*

7.3.1. — *Istruttore direttivo tecnico per i lavori pubblici e l'urbanistica/agronomo*:

Elementi di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; tecnica professionale.

7.3.2. — *Istruttore direttivo socio-sanitario*:

Elementi di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; igiene; elementi di economia e di sociologia; legislazione in materia dei servizi sociali.

7.3.3. — *Istruttore direttivo per l'istruzione e la cultura*:

Elementi di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; elementi di economia e di sociologia; elementi di didattica e di pedagogia; legislazione relativa agli interventi culturali.

7.4. *Insegnante formazione professionale (Direttivo)*

7.4.1. — Didattica delle materie relative alle specifiche mansioni da svolgere.

QUALIFICA: ISTRUTTORE

6.1. *Istruttore*:

6.1.1. — *Istruttore amministrativo*:

Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; elementi di economia politica; elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio e tecnica amministrativa; cultura generale.

6.1.2. — *Istruttore contabile*:

Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; elementi di economia politica; elementi di contabilità pubblica e di ragioneria; cultura generale.

6.2. *Istruttore per l'informazione*:

6.2.1. — *Istruttore statistico*:

Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; elementi di informatica; elementi di statistica; cultura generale.

6.2.2. — *Istruttore documentalista - Ordinatore d'archivio*:

Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; legislazione in materia di archivistica (conservazione e consultazione archivio); elementi di archivistica; elementi di archivio-economia; cultura generale.

6.2.3. — *Istruttore per l'informatica*:

Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; elementi di organizzazione; conoscenza generale della struttura e particolare delle funzioni di un sistema EDP; conoscenza delle tecniche di classificazione, organizzazione e codificazione dei dati; cultura generale.

6.3. *Istruttore tecnico*

6.3.1. — *Geometra*:

Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; nozioni di urbanistica; topografia; estimo; costruzioni e disegno di costruzioni; cultura generale.

6.3.2. — *Perito agrario/forestale*:

Nozioni di diritto amministrativo, nozioni di diritto costituzionale e regionale; topografia; estimo; agronomia e coltivazioni; cultura generale.

6.3.3. — *Istruttore socio-sanitario*:

Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; legislazione e servizi sociali; igiene; elementi di economia e sociologia; cultura generale.

6.4. *Istruttore centri tecnici*:

6.4.1. — Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale regionale; tecnica professionale; cultura generale.

6.5. *Insegnante tecnico-pratico*:

6.5.1. — Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale regionale; didattica delle materie relative alle specifiche mansioni da svolgere; tecnica professionale, cultura generale.

QUALIFICA: COLLABORATORE PROFESSIONALE

5.1. *Collaboratore professionale*:

5.1.1. — *Addetto ai centri di ristorazione e ricreativi*:

(Cuoco, macellaio, barista e magazziniere).

Tecnica professionale; nozioni di igiene; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti regionali; cultura generale.

5.1.2. — *Conduttore di caldaie*:

Tecnica professionale; nozioni di sicurezza degli impianti tecnici; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti regionali; cultura generale.

5.1.3. — *Guardia forestale, lacuale e fluviale*:

Tecnica professionale; nozioni di geografia generale e regionale; protezione della natura e dell'assetto del paesaggio; prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge e regolamenti; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti regionali, cultura generale.

5.1.4. — *Litografo*:

Tecnica professionale; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti regionali, cultura generale.

5.1.5. — *Tecnico specializzato in audiovisivi*:

Tecnica professionale; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti regionali, cultura generale.

5.1.6. — *Responsabile di garage*:

Tecnica professionale; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti regionali, cultura generale.

5.1.7. — *Manutentore ed installatore di impianti tecnici ed elettronici*:

Tecnica professionale; elementi di elettrotecnica ed elettronica; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti regionali, cultura generale.

QUALIFICA: ESECUTORE

4.1. *Esecutore amministrativo-contabile*:

Elementi di diritto amministrativo e costituzionale con riferimento all'ordinamento regionale; dattilografia e calcolo a macchina; nozioni di archivista corrente; stato giuridico dei dipendenti; cultura generale.

4.2. *Steno-dattilografo*:

Stenografia; dattilografia e tecnica della duplicazione; elementi di diritto amministrativo e costituzionale con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti; cultura generale.

4.3. *Esecutore di C.E.D.*:

Dattilografia; conoscenza elementare dell'architettura di un sistema EDP, elementi di codificazione e registrazione dati; conoscenza delle funzioni fondamentali di un sistema operativo; conoscenza della terminologia tecnica di uso più ricorrente nello specifico settore; stato giuridico dei dipendenti; cultura generale.

4.4. *Esecutore tecnico*:

Elementi di diritto amministrativo e costituzionale con riferimento all'ordinamento regionale; tecnica professionale; stato giuridico dei dipendenti; cultura generale.

4.5. *Esecutore centri di ristorazione e abitativi*:

Elementi di diritto amministrativo e costituzionale con riferimento all'ordinamento regionale; tecnica professionale; stato giuridico dei dipendenti; cultura generale.

4.6. *Centralinista*:

Conoscenza dell'organizzazione amministrativa della Regione; tecnica professionale; stato giuridico dei dipendenti regionali; cultura generale.

4.7. *Meccanico-autista*:

Conoscenza dell'organizzazione amministrativa della Regione; tecnica professionale; stato giuridico dei dipendenti regionali; cultura generale.

QUALIFICA: OPERATORE

3.1. *Operatore*:

Conoscenza della organizzazione amministrativa della Regione e del mestiere per il quale viene bandito il concorso; stato giuridico dei dipendenti regionali; cultura generale.

3.2. *Operatore tecnico*:

Conoscenza della organizzazione amministrativa della Regione e del mestiere per il quale viene bandito il concorso; stato giuridico dei dipendenti regionali; cultura generale.

3.3. *Autista*:

Conoscenza della organizzazione amministrativa della Regione; guida di automezzi; stato giuridico dei dipendenti; cultura generale.

QUALIFICA: AUSILIARIO

2.1. *Ausiliario*:

Conoscenza dell'organizzazione amministrativa della Regione e delle attribuzioni dei servizi esecutivi, con particolare riguardo alle mansioni proprie dell'ausiliario; stato giuridico dei dipendenti regionali; nozioni di geografia regionale (Umbria); cultura generale.

TABELLA *B*/1

CONCORSI A POSTI DELLE QUALIFICHE DI:
« ADDETTO ALLE PULIZIE » E « AUSILIARIO »

Sono valutabili, ai fini della valutazione comparativa di cui all'art. 6 del presente regolamento esclusivamente i seguenti titoli da valutare a parità di merito dopo la prova attitudinale ed il colloquio:

a) carico familiare. Il punteggio è attribuito sulla base delle norme che regolano il diritto teorico al percepimento degli assegni familiari secondo le norme INPS ed è graduato secondo l'obbligo di prestare gli alimenti in base alle norme del codice civile:

coniuge	punti 1,00
figli (legittimi, naturali e adottivi) ciascuno	» 0,80
altri familiari (limitatamente ai genitori, fratelli e sorelle, nipoti orfani di entrambi i genitori ed affiliati) ciascuno . . .	» 0,40

b) reddito familiare. Il punteggio è attribuito sulla base di idonea documentazione degli uffici finanziari statali, accompagnata dallo stato di famiglia.

Al candidato il cui reddito familiare non superi lire 2.300.000 vengono attribuiti, punti 2,50.

Tale punteggio verrà ridotto di punti 0,0758 per ogni 100.000 lire di reddito o frazione superiore a lire 50.000. I redditi pari o superiori a lire 5.600.000, pertanto, non riceveranno alcun punteggio.

La giunta regionale adegua, con propria deliberazione da adottare entro il mese di gennaio di ciascun anno, i predetti massimali, in relazione all'indice rilevato per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per i dipendenti statali;

c) **stato di occupazione. Il punteggio è attribuito sulla** base di idonea documentazione rilasciata dalle sezioni comunali di collocamento o certificazioni equipollenti;

1) stato di disoccupazione del candidato:

alla data di scadenza del bando . . . punti 0,10

per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di disoccupazione anteriore alla data di indizione del concorso, limitatamente ad un anno, fino ad un massimo di 1,20 . . . . » 0,10

2) stato di disoccupazione dei componenti il nucleo familiare:

per ogni componente disoccupato alla data di indicazione del concorso . . . . » 0,05

TABELLA *B*/2

VALUTAZIONE DEI TITOLI

1) Concorsi a posti delle qualifiche di: « operatore » - « esecutore » - « collaboratore professionale ».

Sono valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del presente regolamento i seguenti titoli:

a) titoli di servizio: intendendosi per essi quelli attinenti al lavoro comunque prestato in carriera o qualifica o mansioni, corrispondenti o propedeutiche rispetto a quelle del posto messo a concorso.

Il servizio sarà valutato fino ad un massimo di dieci anni.

Al fine della determinazione del punteggio verrà conteggiato 1/120 del quorum che sarà assegnato ai titoli di servizio per ogni mese di lavoro o frazione superiore a 15 giorni.

Sarà considerata idonea documentazione del titolo di servizio il certificato rilasciato dal legale rappresentante dell'amministrazione competente dal quale risulti sia la carriera o la qualifica o le mansioni del concorrente sia il periodo di lavoro, sempre che, ove si tratti di mansioni, il certificato faccia espresso riferimento ad un atto deliberativo di conferimento delle mansioni corrispondenti alla carriera o alla qualifica.

Per quanto concerne le certificazioni di servizio rilasciate dalle aziende private, queste dovranno essere integrate da copia autenticata dal libretto del lavoro e del libro paga ove risulti anche la posizione retributiva rispetto al relativo contratto di lavoro. Per i dipendenti regionali le certificazioni verranno rese d'ufficio;

b) titoli di studio: intendendosi per essi i titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso quelli superiori al titolo di studio minimo per l'accesso al concorso, ovvero diplomi di specializzazione o abilitazione professionale post-universitaria ovvero un secondo diploma di laurea, oltre quello ammesso per l'ammissione, se equipollente o comunque attinente alla professionalità propria del posto messo a concorso.

Il possesso del titolo dichiarato si documenta solo con l'esibizione, avvenuta nei termini prescritti dal bando di concorso, del diploma originale del titolo di studio conseguito o di copia di esso autenticata ai sensi di legge;

c) titoli di cultura o diversi dalle altre categorie: sono valutabili in questa categoria i titoli relativi a:

1) pubblicazioni originali riguardanti materie attinenti alla professionalità richiesta dal posto messo a concorso;

2) incarichi professionali conferiti da enti pubblici;

3) idoneità conseguite in concorsi presso pubbliche amministrazioni in carriera o qualifica corrispondente o equipollente o superiore a quella del posto messo a concorso;

4) i titoli di qualifica corrispondente a quella richiesta dal posto messo a concorso;

5) titoli conseguiti in corsi, con esami finali, di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, riconosciuti o autorizzati dalla competente autorità scolastica, per qualifiche equiparabili a quelle per cui si concorre o superiori, e per un numero di corsi non superiore a quattro.

Per le singole categorie, in relazione alla qualità e alla specificità del posto messo a concorso, la commissione d'esame attribuisce i punteggi, entro i limiti sottoindicati:

a) **titoli di servizio**: punteggo massimo **3,00**.

1) Servizio prestato in carriera o qualifica o mansioni corrispondenti: fino ad un massimo di **punti 3,00 da assegnare** in ragione di 1/120 per ogni mese di servizio, e cioè 0,025 al mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni.

2) Servizio prestato in carriera o qualifica o mansioni propedeutiche (immediatamente inferiori) rispetto a quelle del posto messo a concorso: fino ad un massimo di punti 1,50 in ragione di 1/120 per ogni mese di servizio e cioè 0,0125 al mese o frazione di mese superiore a 15 giorni;

b) titoli di studio:

1) Per i posti della qualifica funzionale « collaboratore professionale »: per il titolo minimo conseguito con un punteggio di almeno 9/10 punti 0,30;

per i titoli aggiuntivi fino ad un massimo di 0,70;

2) Per i posti delle qualifiche funzionali « operatore » e « esecutore »: per il titolo minimo conseguito con un punteggio di almeno 8/10 o con la qualifica di distinto o equiparabile punti 0,30;

per i titoli aggiuntivi per un massimo fino a 0,70;

c) titoli di cultura o diversi da quelli delle altre categorie: massimo punti 1.

TABELLA *B*/3

VALUTAZIONE DEI TITOLI

1) Concorsi a posti delle qualifiche di: «istruttore» e «istruttore direttivo ».

Sono valutabili, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 8 del presente regolamento i seguenti titoli:

A) *Titoli di servizio: massimo punti* 5,00.

1) Servizio prestato in qualifica corrispondente, valutabile per non più di dieci anni, fino ad un massimo di punti 5,00, da assegnare in ragione di 0,0416 al mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni;

2) Servizio prestato in qualifica propedeutica (immediatamente inferiore) rispetto a quella messa a concorso: fino a un massimo di punti 5 in ragione di 0,0277 al mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, cumulabili con i punteggi conseguiti ai sensi dei punti 1 e 3 entro il punteggio massimo di punti 5;

3) Servizio prestato in qualifiche inferiori rispetto a quella propedeutica: fino a un massimo di punti 3 in ragione di 0,0166 al mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, cumulabili con i punteggi conseguiti ai sensi dei precedenti punti 1 e 2 entro il punteggio massimo di punti 5.

La valutazione dei servizi prestati ai sensi dei punti 1, 2 e 3 predetti avverrà unicamente sulla base di idonea documentazione o di probante certificazione rilasciata dal legale rappresentante dell'amministrazione pubblica o dell'azienda privata, dalla quale possano rilevarsi la durata e la qualità dei servizi. Non si terrà conto di mansioni superiori a quelle proprie della qualifica posseduta, o comunque ad esse equiparabili.

Per quanto concerne le certificazioni di servizio rilasciate dalle aziende private, queste dovranno essere integrate da copia autenticata del libretto del lavoro e del libro paga ove risulti anche la posizione retributiva rispetto al relativo contratto di lavoro. Per i dipendenti regionali le certificazioni verranno rese d'ufficio.

B) *Titoli di studio o accademici: punteggio massimo* 2,00.

1) Al titolo di studio o accademico (diploma, laurea) prescritto per l'accesso dall'esterno per la qualifica/profilo professionale di base vengono attribuiti punti 1,00 più un coefficiente di 0,10 punti in ragione di ogni voto superiore a 6/10 fino a 10/10, per i titoli di studio inferiori al diploma di laurea e a 77/110 fino alla lode, per i diplomi di laurea. I titoli di studio diversamente classificati debbono essere riportati rispettivamente a 10 e a 110.

2) Ai titoli di studio di grado superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso, ovvero ai diplomi di specializzazione o abilitazione professionale post-universitaria, ovvero a un secondo diploma di laurea, vengono attribuiti **fino a un** massimo di punti 0,60.

C) *Curriculum formativo e professionale*: *massimo punti* 3.

Nel curriculum formativo e professionale viene valutato: l'attività svolta, gli incarichi speciali, l'attitudine alle funzioni proprie della qualifica, nonché le attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. Va tenuto complessivamente conto del grado di attinenza delle funzioni esercitate con quelle proprie del posto cui si riferisce la selezione, degli incarichi speciali formalmente attribuiti, del grado di autonomia e responsabilità del candidato nell'esercizio delle funzioni stesse, dei requisiti culturali e professionali di base, acquisiti anche in corsi di formazione e aggiornamento in materie proprie e assimilabili a quelle richieste dal posto, idoneità conseguite in pubblici concorsi in qualifiche corrispondenti e equiparate, delle pubblicazioni o lavori originali concernenti compiti di istituto, nonché delle attitudini alle funzioni proprie della qualifica, desunte anche dai risultati conseguiti.

La valutazione degli elementi sopra specificati deve essere fatta comparativamente tra i vari candidati in relazione alle caratteristiche e specificità del posto cui si concorre.

Il punteggio globale attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente motivato, con relazione dettagliata con riguardo ai singoli elementi documentati che hanno contribuito a determinarlo.

La relazione dettagliata, deve essere inserita integralmente nel verbale dei lavori della commissione.

In ogni bando di concorso verranno esplicitamente specificati i criteri di valutazione dei titoli di cui al curriculum formativo e professionale in relazione alla qualifica/profilo professionale a concorso.

TABELLA *B*/4

VALUTAZIONE DEI TITOLI

1) Concorsi a posti delle qualifiche di: « funzionario » e dirigenziali (I e II).

Sono valutabili, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 9, i seguenti titoli:

A) *Titoli di servizio*: *massimo punti* 30.

1) Servizio prestato in qualifica corrispondente, valutabile per non più di dieci anni, fino ad un massimo di punti 30,00, da assegnare in ragione di 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni.

2) Servizio prestato in qualifica propedeutica (immediatamente inferiore) rispetto a quella messa a concorso: fino a un massimo di punti 30 in ragione di 0,1666 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, cumulabili con i punteggi conseguiti ai sensi dei punti 1 e 3 entro il punteggio massimo di punti 30,00.

3) Servizio prestato in qualifiche inferiori rispetto a quella propedeutica: fino a un massimo di punti 15 in ragione di 0,0833 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, cumulabili con i punteggi conseguiti ai sensi dei precedenti punti 1 e 2 entro il punteggio massimo di punti 30,00.

La valutazione dei servizi prestati ai sensi dei punti 1, 2 e 3 predetti avverrà unicamente sulla base di idonea documentazione o di probante certificazione rilasciata dal legale rappresentante dell'amministrazione pubblica o dall'azienda privata, dalla quale possano rilevarsi la durata e la qualità dei servizi. Non si terrà conto di mansioni superiori a quelle proprie della qualifica posseduta, o comunque ad esse equiparabili.

Per quanto concerne le certificazioni di servizio rilasciate dalle aziende private, queste dovranno essere integrate da copia autenticata del libretto del lavoro e del libro paga ove risulti anche la posizione retributiva rispetto al relativo contratto di lavoro. Per i dipendenti regionali le certificazioni verranno rese d'ufficio.

B) *Titoli di studio*: *massimo punti* 10.

Diploma di laurea richiesto per l'accesso dall'esterno per la qualifica - profilo professionale per la quale si concorre, punti 8.

Seconda laurea, ovvero diplomi di specializzazione o abilitazione professionale post-universitaria, fino ad un massimo di punti 2.

C) *Curriculum formativo e professionale*: *massimo punti* 20.

Nel curriculum formativo e professionale viene valutato: l'attività svolta, gli incarichi speciali, l'attitudine alle funzioni proprie della qualifica, nonché le attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad avidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. Va tenuto complessivamente conto del grado di attinenza delle funzioni esercitate con quelle proprie del posto cui si riferisce la selezione, degli incarichi speciali formalmente attribuiti, del grado di autonomia e responsabilità del candidato nell'esercizio delle funzioni stesse, dei requisiti culturali e professionali di base, acquisiti anche in corsi di formazione e aggiornamento in materie proprie e assimilabili a quelle richieste dal posto, idoneità conseguite in pubblici concorsi in qualifiche corrispondenti o equiparate, delle pubblicazioni o lavori originali concernenti compiti di istituto, nonché delle attitudini alle funzioni proprie della qualifica, desunte anche dai risultati conseguiti.

La valutazione degli elementi sopra specificati deve essere fatta comparativamente tra i vari candidati in relazione alle caratteristiche e specificità del posto cui si concorre.

Il punteggio globale attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente motivato, con relazione dettagliata con riguardo ai singoli elementi documentati che hanno contributo a determinarlo.

La relazione dettagliata, deve essere inserita integralmente nel verbale dei lavori della commissione.

In ogni bando di concorso verranno esplicitamente specificati i criteri di valutazione dei titoli di cui al curriculum formativo e professionale in relazione alla qualifica/profilo professionale a concorso.

TABELLA *B*/5

VALUTAZIONE DEI TITOLI

1) Concorsi, per soli titoli.

Sono valutabili, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 10, i seguenti titoli:

A) *Titoli di servizio*: *massimo punti* 15,00.

1) Servizio prestato in qualifica corrispondente, valutabile per non più di dieci anni, fino ad un massimo di punti 15,00, da assegnare in ragione di 0,125 al mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni;

2) Servizio prestato in qualifica propedeutica (immediatamente inferiore) rispetto a quella messa a concorso: fino a un massimo di punti 15 in ragione di 0,0833 al mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, cumulabili con i punteggi conseguiti ai sensi dei punti 1 e 3 entro il punteggio massimo di punti 15;

3) Servizio prestato in qualifiche inferiori rispetto a quella propedeutica: fino a un massimo di punti 8,00 in ragione di 0,0444 al mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, cumulabili con i punteggi conseguiti ai sensi dei precedenti punti 1 e 2 entro il punteggio massimo di punti 15,00.

La valutazione dei servizi prestati ai sensi dei punti 1, 2 e 3 predetti avverrà unicamente sulla base di idonea documentazione o di probante certificazione rilasciata dal legale rappresentante dell'amministrazione pubblica o dell'azienda privata, dalla quale possano rilevarsi la durata e la qualità dei servizi. Non si terrà conto di mansioni superiori a quelle proprie della qualifica posseduta, o comunque ad esse equiparabili.

Per quanto concerne le certificazioni di servizio rilasciate dalle aziende private, queste dovranno essere integrate da copia autenticata del libretto del lavoro e del libro paga ove risulti anche la posizione retributiva rispetto al relativo contratto di lavoro. Per i dipendenti regionali le certificazioni verranno rese d'ufficio.

B) *Titoli di studio o accademici*: *punteggio massimo* 5,00.

1) Al titolo di studio o accademico (licenza, diploma, laurea) prescritto per l'accesso dall'esterno per la qualifica/profilo professionale di base vengono attribuiti punti 2,00 più un coefficiente di 0,20 punti in ragione di ogni voto superiore a 6/10 fino a 10/10, per i titoli di studio inferiori al diploma di laurea e a 77/110 fino alla lode, per i diplomi di laurea. I titoli di studio diversamente classificati debbono essere riportati rispettivamente a 10 e a 110.

2) Ai titoli di studio di grado superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso, ovvero ai diplomi di specializzazione o abilitazione professionale post-universitaria, ovvero a un secondo diploma di laurea, vengono attribuiti fino a un massimo di punti 2,20.

C) *Curriculum formativo e professionale*: *massimo punti* 10.

Nel curriculum formativo e professionale viene valutato: l'attività svolta, gli incarichi speciali, l'attitudine alle funzioni proprie della qualifica, nonché le attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.

Va tenuto complessivamente conto del grado di attinenza delle funzioni esercitate con quelle proprie del posto cui si riferisce la selezione, degli incarichi speciali formalmente attribuiti, del grado di autonomia e responsabilità del candidato nell'esercizio delle funzioni stesse, dei requisiti culturali e professionali di base, acquisiti anche in corsi di formazione e aggiornamento in materie proprie e assimilabili a quelle richieste dal posto, idoneità conseguite in pubblici concorsi in qualifiche corrispondenti o equiparate, delle pubblicazioni o lavori originali concernenti compiti di istituto, nonché delle attitudini alle funzioni proprie della qualifica, desunte anche dai risultati conseguiti.

La valutazione degli elementi sopra specificati deve essere fatta comparativamente fra i vari candidati in relazione alle caratteristiche e specificità del posto cui si concorre.

Il punteggio globale attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente motivato, con relazione dettagliata con riguardo ai singoli elementi documentati che hanno contribuito a determinarlo.

La relazione dettagliata, deve essere inserita integralmente nel verbale dei lavori della commissione.

In ogni bando di concorso verranno esplicitamente specificati i criteri di valutazione dei titoli di cui al curriculum formativo e professionale in relazione alla qualifica/profilo professionale a concorso.

(2969)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via del Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÍ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

*I prezzi di vendita, **in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

L'importo degli abbonamenti **deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.** L'invio dei fascicoli disguidati, **che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.**

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221